

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

(approvato con Deliberazione n. 29 /2026/CCR del 05 marzo 2026)

Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio normativo ed economico 2022-2024, sottoscritta in data 11 dicembre 2025 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

1. Premessa: la documentazione trasmessa e l'istruttoria.

1.1. Con nota prot. n. 107 del 9 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1130 del 10 febbraio 2026), l'Agenzia per la rappresentanza sindacale della Regione Siciliana (in seguito, "A.Ra.N. Sicilia") ha trasmesso a questa Sezione di controllo l'Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio normativo ed economico 2022-2024, sottoscritta in data 11 dicembre 2025, al fine di acquisire la prescritta certificazione sull'attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e sulla compatibilità di questi ultimi rispetto agli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, commi 7 e 8, della l. reg. n. 10 del 2000 e dell'art. 47, commi 5 e ss., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1.2. La predetta nota reca in allegato la seguente documentazione:

- 1) Ipotesi di contratto per il triennio normativo ed economico 2022-2024;
- 2) nota dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali, della Funzione pubblica e del Personale prot. n. 520 del 2 febbraio 2026, recante il parere favorevole della Giunta regionale espresso con deliberazione n. 34 del 29 gennaio 2026;
- 3) relazione illustrativa all'Ipotesi;
- 4) relazione tecnico-finanziaria all'Ipotesi;

- 5) deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 10 giugno 2025 recante atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024;
- 6) nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 85031 del 3 dicembre 2025;
- 7) nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

1.3. Nel corso del procedimento di certificazione sono stati acquisiti dalla Sezione di controllo chiarimenti e produzioni documentali integrative, a mezzo di richieste indirizzate all'A.Ra.N. Sicilia e all'Amministrazione regionale¹.

1.4. Il 27 febbraio 2026 è stata depositata la Relazione del *Nucleo tecnico sul costo del lavoro pubblico*² costituito presso questa Sezione di controllo³.

2. Le competenze della Corte dei conti in materia di controllo sulla certificazione dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva.

2.1. La certificazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti costituisce una fase terminale necessaria del procedimento di contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 27 della l. reg. n. 10 del 2000.

In base all'articolazione procedimentale descritta dal richiamato contesto normativo, acquisito il parere favorevole dell'organo di governo politico ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l. reg. n. 10 del 2000, l'A.Ra.N. Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione della loro attendibilità e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

¹ La Sezione di controllo ha trasmesso la nota istruttoria prot. Cdc n. 1242 del 13 febbraio 2026.

L'A.Ra.N. Sicilia ha esitato le esigenze istruttorie con le note di risposta:

1) n. 135 del 17 febbraio 2026, acquisita in ingresso con prot. Cdc n. 1377 del 18 febbraio 2026, recante in allegato i chiarimenti del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana resi nella nota prot. n. 4998 del 16 febbraio 2026;

2) n. 141 del 19 febbraio 2026, acquisita in ingresso con prot. Cdc n. 1406 del 19 febbraio 2026, recante in allegato i chiarimenti del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale resi nella nota n. 14265 del 18 febbraio 2026.

² Prot. interno n. 1610 del 27 febbraio 2026.

³ Il Nucleo tecnico è stato nominato con ordine di servizio n. 3 del 10 febbraio 2026 dei Funzionari preposti degli Uffici I e II di questa Sezione.

In merito all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 al procedimento di certificazione dei contratti collettivi relativi al personale del comparto negoziale regionale, con qualifica dirigenziale e non, deve essere considerato il rinvio dinamico atto a integrare il testo normativo della l. reg. n. 10 del 2000, come da consolidato orientamento delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana (deliberazione n. 1/2006/SSRR/CONTR), pienamente accolto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 2023.

Quest'ultima, a tale riguardo, ha affermato: «*Va precisato che tale disposizione [n.d.r.: l'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 67, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133] è applicabile anche alla certificazione della contrattazione collettiva regionale Siciliana, per effetto del rinvio alla disciplina statale operato, per quanto qui rileva, dall'art. 27, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2000. Tale rinvio deve infatti ritenersi dinamico, alla luce dell'evidente intento del legislatore regionale che, come si è detto, si è in sostanza limitato ad adeguare il proprio ordinamento alla disciplina statale; dal che consegue l'abrogazione tacita per incompatibilità del successivo comma 9 del citato art. 27 [...]*» (punto 4.5. del considerato in diritto).

2.2. Come più volte statuito dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo (deliberazione n. 2/2005/SSRR/CONTR), l'oggetto della certificazione postula:

- il riscontro dell'**attendibilità della quantificazione dei costi, diretti e indiretti**, derivanti dall'applicazione del contratto, sotto il profilo della verifica della razionalità e della congruità della metodologia utilizzata per le stime risultanti dalla relazione tecnica dell'A.Ra.N.;

- la valutazione di **compatibilità finanziaria degli oneri**, sotto il profilo della loro effettiva copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;

- la valutazione di **compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica**, desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente.

Con riguardo all'oggetto del controllo, è stato chiarito che «*la certificazione dei contratti collettivi non è finalizzata a creare la certezza legale di dati finanziari contenuti in scritture contabili definitive, ma consiste in una valutazione dell'attendibilità della quantificazione degli oneri finanziari effettuata dall'ARAN*»; ne consegue che «*oggetto del giudizio della Corte è la verifica della razionalità della metodologia utilizzata per effettuare la stima ex ante delle spese contrattuali*» (deliberazione n. 1/2006/SSRR/CONTR).

In quella sede, è stato precisato, altresì, che la deliberazione dei contratti collettivi «prescinde da ogni valutazione circa i profili di legittimità delle singole clausole negoziali e del procedimento negoziale nel suo complesso», anche perché la brevità del termine non consentirebbe di procedere a un esame adeguato dei singoli istituti negoziali⁴.

Peraltro, non è escluso che la Corte dei conti possa anche sottoporre all'attenzione dell'Agenzia talune osservazioni sulla redazione dell'articolato normativo senza che ciò implichi l'indiretta conferma della correttezza delle clausole non sottoposte a censura, come confermato anche dagli orientamenti delle Sezioni riunite centrali (*ex multis*, n. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazioni n. 1/SSRRCO/CCN/18 e n. 6/SSRRCO/CCN/18).

2.3. Gli elementi caratterizzanti il procedimento di certificazione in esame sono stati diffusamente trattati – per la prima volta – dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 89 del 2023, in mancanza di propri precedenti specifici in ordine alla funzione esercitata dalla magistratura contabile in sede di certificazione dei contratti collettivi del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Dall'analisi della disciplina posta dall'art. 47, commi da 5 a 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 27, commi da 7 a 9, della l. reg. n. 10 del 2000, la pronuncia ha posto in evidenza i seguenti profili:

a) in relazione al parametro di riferimento per la dichiarazione di certificazione (positiva/non positiva), la funzione del magistrato contabile si connota per l'**applicazione obiettiva del diritto** (punto 4.3. del *considerato in diritto*: «[I]l procedimento di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo ha carattere bifasico, in quanto verte, come osservato dalla difesa regionale, anche sull'attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali, ma è dirimente considerare che tale preliminare valutazione è essenzialmente strumentale alla verifica di conformità alle previsioni

⁴ Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 42/CONTR/CL/2001 nella quale è evidenziato che il controllo della Corte sugli accordi collettivi di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001 «prescinde dai profili di legittimità del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto e dalla intrinseca legittimità delle singole clausole negoziali», a sottolineare la diversità del nuovo modello di controllo rispetto all'originaria formulazione dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993 («L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi»). Sul punto, cfr. anche Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2005.

normative di cui, in particolare, alla legge di bilancio e alle leggi di assestamento e di variazione del bilancio medesimo»);

b) in merito allo scopo, la funzione è strumentale alla **salvaguardia** dei preminenti interessi costituzionali di **legalità finanziaria** della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico, della necessaria previa **copertura** e degli **equilibri di bilancio** (punto 4.3. del considerato in diritto: «[I]l procedimento in oggetto assume [...] una funzione di garanzia dell'ordinamento, in quanto riconducibile a un "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato [...] preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991) (sentenza n. 18 del 2019), che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico»; punto 7 del considerato in diritto: «[I]l procedimento in oggetto risulta particolarmente funzionale a "prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)" (sentenza n. 39 del 2014)»);

c) in relazione agli **esiti del procedimento**, la funzione presenta **carattere dicotomico** (certificazione positiva/non positiva) e, in carenza di un positivo riscontro finale, è produttiva di **effetti a carattere impeditivo/interdittivo** espressamente riconosciuti dall'ordinamento (punto 4.5. del considerato in diritto: «L'esito del controllo in parola è strettamente dicotomico, giacché la certificazione può essere "positiva" o "non positiva". In quest'ultimo caso, esso preclude alle parti contraenti la possibilità di sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di accordo o le singole clausole contrattuali non certificate positivamente»; punto 4.6. del considerato in diritto: «L'attività applicativa della legge da parte del giudice contabile appare pertanto caratterizzata da entrambi i requisiti dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato [...]»);

d) circa la **tutela giurisdizionale** delle posizioni giuridiche soggettive incise dagli esiti negativi della declaratoria di "certificazione non positiva", il contenuto della pronuncia conclusiva del procedimento adottato dalla Sezione regionale di controllo ha carattere di stabilità e definitività e, pertanto, è soggetto al mezzo di impugnazione indicato dall'art. 11, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, *Codice di giustizia contabile* (punto 4.7. del considerato in diritto: «Tale esito del procedimento di certificazione risulta coerente anche con l'eventuale ricorribilità davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, venendo in rilievo l'orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l'esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti,

ancorata alle materie di contabilità pubblica di cui all'art. 103, comma 2, della Costituzione, ha inteso ampliare la competenza della stessa Corte, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle [medesime] Sezioni riunite in speciale composizione, a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall'ordinamento" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2016, n. 22645)»;

e) quanto, infine, alla salvaguardia del complessivo sistema costituzionale di controllo delle leggi, è stata ribadita la necessità di impedire che taluni atti normativi, in ragione della specifica natura, possano sottrarsi al sindacato di legittimità costituzionale. Per tale via, dunque, è stata riconosciuta al magistrato contabile la qualità di soggetto abilitato ad introdurre il **giudizio di costituzionalità in via incidentale** nell'esercizio della funzione di certificazione dei contratti collettivi del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (punto 6. del *considerato in diritto*: «A fondamento di questo articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall'inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, "sul piano sostanziale, [...] l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che [...] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte" (sentenza n. 226 del 1976 e, nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2021)»).

2.4. Al fine di definire l'estensione del comparto di contrattazione interessato dall'Ipotesi di accordo, pare opportuno rammentare che, in base agli indirizzi consolidati di questa Sezione⁵, l'ambito di applicazione concerne la Regione Siciliana e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, di cui all'art. 1 della citata legge n. 10 del 2000 (d'ora in avanti, "gli altri Enti").

La perimetrazione del comparto unico di contrattazione, come delineato dal comma 2 dell'art. 24 della stessa legge, non coincide, tuttavia, sotto il profilo dell'individuazione della platea dei destinatari, con l'oggetto del controllo della Corte dei conti.

Infatti, ai sensi del comma 7 del successivo art. 27, la certificazione è limitata alla «compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio **della Regione**», sicché vi

⁵ Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazioni n. 76/2019/CCR del 26 marzo 2019, n. 96/2021/CCR del 20 luglio 2021, n. 12/2022/CCR del 3 febbraio 2022, n. 211/CCR del 12 luglio 2024, n. 314/CCR del 6 dicembre 2024, n. 46/CCR del 25 febbraio 2025 e n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026.

rimangono estranee innanzitutto le Camere di Commercio che gestiscono i rapporti di lavoro attraverso i propri bilanci, avvalendosi di risorse proprie.

In ordine agli altri Enti, occorre precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 10 del 2000, «*gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1*»⁶ e che, anche ove l'ordinamento regionale individui forme di compartecipazione al pagamento degli emolumenti per il trattamento economico del personale, queste non sono ancorate a un preciso parametro legislativo che ne regola la misura e l'evoluzione e sono, di volta in volta, rimesse alla determinazione della legislazione finanziaria con norme di autorizzazione che vincolano le corrispondenti disponibilità di bilancio.

In definitiva, gli oneri scaturenti dalla contrattazione collettiva confluiscono indistintamente nella massa dei trasferimenti regionali e sono gestiti direttamente dagli Enti stessi in via del tutto autonoma, rimanendo, pertanto, estranei all'ambito della presente certificazione⁷.

3. *Gli atti di indirizzo politico dell'organo di governo.*

3.1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l. reg. n. 10 del 2000, il procedimento negoziale prende avvio nel momento in cui la Giunta regionale adotta le apposite direttive, alle quali l'A.Ra.N. Sicilia dovrà conformarsi nello svolgimento delle trattative contrattuali con le organizzazioni di rappresentanza sindacale.

3.2. Nel caso di specie, l'organo di governo ha stabilito gli indirizzi per l'attività di rinnovo del contratto del comparto dirigenziale con la deliberazione n. 177 del 10 giugno 2025, predisponendo alcuni criteri vincolanti per le future clausole contrattuali a carattere economico e normativo⁸.

⁶ Art. 28, comma 1, della l. reg. n. 10 del 2000: «*L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere da destinare alla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa*».

⁷ L'art. 1, comma 2, dell'Ipotesi di CCRL 2022-2024 specifica: «*Per gli effetti del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 15.5.2000, n. 10, al personale degli Enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale n. 10/2000 il presente contratto si applica a condizione che gli organi deliberativi competenti accertino l'entità degli oneri conseguenti e verifichino la loro copertura nell'ambito dei propri bilanci*».

⁸ «*Atto di indirizzo del Governo Regionale per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale dell'Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio 2022-2024*».

In particolare, quanto alle disposizioni sul trattamento retributivo, dopo aver specificamente richiamato il contenuto dell'“*Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo*”, sottoscritto in data 16 ottobre 2023⁹ in sostituzione del precedente datato 14 gennaio 2021, il Governo regionale ha operato un preciso riferimento agli elementi di calcolo per la determinazione degli incrementi contrattuali percentuali **a regime** nella misura del **5,78%** dal 2024 (0,33% per il 2022 e 1,58% per il 2023), in linea con le disposizioni a carattere statale relative al medesimo periodo di contrattazione (art. 1, commi 609 e 610, della legge 30 dicembre 2021, n. 234¹⁰), considerando le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 (n. 860) e il valore del c.d. *monte salari* (euro 110.271.840,66 al lordo degli oneri riflessi pari al costo complessivo di 40,61%), come desunti dal *Conto annuale del personale e del costo del lavoro* per l'anno 2021¹¹.

I costi complessivamente stimati dall'organo di governo sono stati indicati in euro 8.479.904,55 per il triennio 2022-2024.

Ai fini del corretto calcolo finale del monte salari sul quale applicare i nuovi incrementi stipendiali, l'atto di indirizzo politico, inoltre, ha richiesto espressamente di tenere conto degli adeguamenti del trattamento retributivo riconosciuti nella misura del 3,48% e del 3,78%, corrispondenti ai rinnovi contrattuali del personale dell'area della dirigenza rispettivamente per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, al netto delle indennità di vacanza contrattuale già erogate al personale in riferimento ai periodi economici in questione, in quanto costituenti «*un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale*» in base alle vigenti disposizioni normative¹² e negoziali¹³.

⁹ Cfr. Giunta regionale, deliberazione n. 399 del 16 ottobre 2023. In particolare, il testo dell'Accordo Stato-Regione Siciliana del 16 ottobre 2023, al **punto n. 10**, dispone: «**Fermo restando il contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio**, le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026. Per il personale con qualifica dirigenziale le assunzioni sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025».

¹⁰ “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

¹¹ Il *Conto annuale* viene presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001.

¹² Art. 47-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

¹³ Art. 2, comma 6, del CCRL relativo al personale dirigenziale per il triennio 2022-2024.

Infine, l'organo politico ha posto all'attenzione la necessità di considerare la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, concernente l'autorizzazione all'incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. "*tetto Madia*"), nella misura percentuale pari al valore di 0,22% del monte salari 2018, al fine di dare attuazione all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80¹⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il legislatore regionale è intervenuto in materia con l'art. 6, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1¹⁵.

Si osserva che, per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2022-2024, analoga autorizzazione è adesso contenuta nell'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207¹⁶, a valere sul monte salari relativo all'anno 2021, non contemplata nell'atto di indirizzo

¹⁴ "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e per l'efficienza della giustizia". L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021 prevede: «I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

¹⁵ Art. 6, comma 1, della l. reg. n. 1 del 2024 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), rubricato *Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori*: «1. Al fine di recepire la normativa statale di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementate, complessivamente, di euro 1.668.946,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli».

¹⁶ "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Il comma 121 ha previsto: «Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, [...] per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001».

politico tra le disposizioni normative a carattere nazionale di riferimento ai fini dello svolgimento della futura attività negoziale.

3.3. Circa gli indirizzi sulla disciplina giuridica del testo negoziale, si rinvia ad altra parte del presente *Rapporto di certificazione* (§ 8.).

3.4. La sottoposizione dell'Ipotesi di CCRL in esame al controllo di questa Sezione è stata preceduta dal favorevole parere dell'organo di governo, espresso dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 34 del 29 gennaio 2026, a norma dell'art. 27, comma 6, della l. reg. n. 10 del 2000.

4. *Le risorse finanziarie per gli incrementi retributivi delineate nei documenti di programmazione e bilancio della Regione Siciliana.*

4.1. In attesa della definizione delle procedure di rinnovo del contratto collettivo, il legislatore regionale ha progressivamente e prudenzialmente operato gli accantonamenti per il miglioramento del trattamento economico del personale dipendente, in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in base al quale «[n]elle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione» (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, punto 5.2, lett. a).

4.2. Come indicato nell'atto di indirizzo dell'organo di governo e nella *Relazione tecnico-finanziaria* dell'A.Ra.N. Sicilia, ai fini della copertura degli oneri discendenti dalle procedure negoziali per il **triennio 2022-2024**, la legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 ha autorizzato l'incremento dello stanziamento di spesa sul **capitolo 212017** dell'importo di **euro 30.853.174,42**¹⁷.

Trattasi di risorse cumulativamente destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 2022-2024, in riferimento al complessivo personale alle dipendenze della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale e non. All'interno dello stanziamento sopraindicato, sono state specificamente imputate ai rinnovi contrattuali del personale dirigenziale per il triennio

¹⁷ "Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026", in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 51 del 20 novembre 2024; *cfr.* nello specifico pagina 90.

2022-2024 risorse per euro **5.592.216,92**, importo ricavato sottraendo al fabbisogno lordo di **euro 8.479.904,55** le indennità di vacanza contrattuale (IVC) e gli ulteriori emolumenti già erogati¹⁸ (tabella 1).

Con riferimento a questi ultimi, occorre ricordare che, a decorrere dal 2023, la legislazione statale ha garantito al personale pubblico dipendente la corresponsione di anticipazioni sui miglioramenti retributivi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali del triennio 2022-2024, autorizzando le amministrazioni a provvedere nei limiti delle risorse allocate all'interno dei rispettivi bilanci¹⁹. A tal fine, la Regione Siciliana ha recepito le innovazioni normative a mezzo delle seguenti disposizioni:

- con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, art. 26, commi da 41 a 43, è stata autorizzata la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a valere sui rinnovi 2022-2024, comprensiva degli oneri contributivi e dell'IRAP, in conformità all'art. 1, commi 609 e 610 della citata legge n. 234 del 2021;
- con la citata l. reg. n. 2 del 2023, art. 26, commi da 44 a 46, è stata autorizzata l'erogazione dell'emolumento accessorio una *tantum*, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio per tredici mensilità, al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP, per il solo anno 2023, in conformità all'articolo 1, commi 330-332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197²⁰;
- con la legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, art. 22, commi 14 e 15, è stata autorizzata la spesa per l'erogazione nel 2023 al personale regionale a tempo indeterminato dell'incremento pari a 6,7 volte l'IVC, comprensiva degli oneri

¹⁸ Cfr. Giunta regionale, del. n. 177 del 2025: «Le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali, sia del comparto non dirigenziale che per l'area della dirigenza, sono state allocate nel bilancio della Regione con la Legge n. 28 del 2024 – art. 29 Tab “B”, che ha stanziato sul capitolo 212017 “FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10 (SPESE OBBLIGATORIE)” del bilancio della Regione per l'esercizio 2024 la somma di € 30.853.174,42. Nello stanziamento di tale somma, rispetto al fabbisogno pari ad € 41.852.110,46 per il comparto non dirigenziale e di € 8.479.904,55 per l'area della dirigenza per un totale di € 50.332.015,01, si è tenuto conto delle anticipazioni già erogate al personale, per un totale di € 19.478.840,59 come di seguito esplicitato con indicazione delle relative fonti di finanziamento». Sul punto si veda anche, *infra*, quanto esposto nella nota n. 56.

¹⁹ Per un *excursus* sul punto, cfr. pagine 16-19 della *Nota integrativa* del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, in G.U.R.S. del 15 gennaio 2025, n. 3 – Parte I – Supplemento ordinario.

²⁰ “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

contributivi e dell'IRAP, in conto 2024, come previsto per il personale statale dall'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145²¹.

Per l'effetto di tali disposizioni e sulla base delle informazioni acquisite per il tramite del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale²², il personale dirigenziale è stato destinatario di anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie dei rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per un totale di **euro 2.879.356,24**, nella misura a seguire:

- per l'anno 2022, euro **161.504,13** per l'IVC prevista ai sensi della l. reg. n. 2 del 2023, art. 26, commi da 41 a 43;
- per l'anno 2023, euro **963.626,50** per l'IVC prevista ai sensi della l. reg. n. 2 del 2023, art. 26, commi da 41 a 43 e per l'emolumento *una tantum* previsto dalla l. reg. n. 2 del 2023, art. 26, commi da 44 a 46;
- per l'anno 2024, euro **1.754.225,61** per l'IVC prevista ai sensi della l. reg. n. 2 del 2023, art. 26, commi da 41 a 43 nonché per l'incremento dell'IVC autorizzato dalla l. reg. n. 25 del 2023, art. 22, commi 14 e 15.

In conseguenza, il totale delle risorse in questione, pari a **euro 2.879.356,24**, deve essere detratto dall'importo di **euro 8.479.904,55** relativo alla stima del fabbisogno relativo al triennio 2022-2024 per il personale dirigenziale (*cfr.* tabella 1).

Dunque, il fabbisogno effettivo sul complessivo stanziamento di **euro 30.853.174,42** autorizzato dalla citata l. reg. n. 28 del 2024 sul **capitolo 212017**, al netto degli anticipi autorizzati e già oggetto di copertura in base alle specifiche disposizioni regionali sopra citate, è di **euro 5.600.548,31** da destinare al personale dirigenziale nel triennio 2022-2024 per la procedura negoziale in esame.

Si rileva che, tenuto conto degli accertamenti svolti da questa Sezione di controllo nel *Rapporto di certificazione* del CCRL per il triennio 2022-2024 relativo al **personale non dirigenziale**, a valere sulle citate risorse complessive sono stati quantificati oneri per un totale di **euro 24.893.550,77 al netto di IVC**²³.

4.3. Per il fabbisogno a regime, dal 2025, la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 ha

²¹ "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

²² Nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

²³ *Cfr.* del. n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026, pagina 20.

autorizzato uno stanziamento di **euro 37.830.826,00** per ciascuno degli esercizi del **triennio 2025-2027** (comprensivi della spesa di euro 1.611.099,00 annui già autorizzata a regime, a decorrere dal 2023, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, dalla l. reg. 2 del 2023, art. 26, commi da 41 a 43)²⁴, cumulativi per il personale regionale con qualifica dirigenziale e non (tabella 2).

Come da informazioni desunte dagli atti trasmessi in allegato all'Ipotesi in esame²⁵, all'interno dello stanziamento sopraindicato relativo al **capitolo 212017**, sono state specificamente imputate ai rinnovi contrattuali del personale con qualifica dirigenziale risorse stimate in euro **6.373.712,39** per l'esercizio 2025 (tabella 2).

Come da riscontro effettuato sul sistema informatico contabile della Regione Siciliana²⁶, a consuntivo della gestione, lo **stanziamento definitivo** per l'esercizio **2025** sul capitolo **212017** è stato pari a **euro 29.808.456,01 (di cui euro 5.784.360,53 per il CCRL 2019/2021 ed euro 24.024.095,48 per il CCRL 2022/2024)**²⁷.

Si rileva che, tenuto conto degli accertamenti svolti da questa Sezione di controllo nel *Rapporto di certificazione* del CCRL per il triennio 2022-2024 relativo al **personale non dirigenziale**, a valere sulle citate risorse complessive sono stati quantificati oneri per un totale di **euro 13.417.264,73** per l'esercizio **2025, al netto di IVC**²⁸.

4.4. La legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2²⁹, infine, ha autorizzato uno stanziamento di **euro 37.830.826,00** per ciascuno degli esercizi del **triennio 2026-2028**, cumulativi per il personale regionale con qualifica dirigenziale e non³⁰, costituente quota-parte del maggiore stanziamento di euro 80.238.062,97 per il 2026, euro 80.224.201,89 per il 2027 ed euro 80.804.897,97 per il 2028 (tabella 3), persistenti alla data odierna come da riscontro effettuato sul sistema contabile regionale (SCORE).

Si rileva che, tenuto conto degli accertamenti svolti da questa Sezione di controllo nel

²⁴ Cfr. pagina 19 della *Nota integrativa* del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, l. reg. n. 2 del 2025, in G.U.R.S. n. 3/2025 – S.O.

²⁵ Nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

²⁶ Denominato *Sistema Contabile Regionale* (SCORE).

²⁷ Cfr. nota prot. n. 4998 del 16 febbraio 2026 della Ragioneria Generale della Regione allegata alla nota A.Ra.N. Sicilia prot. n. 135 del 17 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1377 del 18 febbraio 2026).

²⁸ Cfr. del. n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026, pagina 20.

²⁹ "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028".

³⁰ Cfr. pagina 100 della *Nota integrativa* del Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, in G.U.R.S. del 9 gennaio 2026, n. 2 – Parte I – Supplemento ordinario.

Rapporto di certificazione del CCRL per il triennio 2022-2024 relativo al **personale non dirigenziale**³¹, a valere sulle citate risorse complessive sono stati quantificati oneri a regime per **euro 28.931.210,81** nel 2026, **euro 27.835.628,54** nel 2027 ed **euro 25.960.337,79** per il 2028.

Come da informazioni desunte dagli atti trasmessi in allegato all'Ipotesi in esame³², all'interno dello stanziamento sopraindicato relativo al **capitolo 212017**, sono state specificamente imputate ai rinnovi contrattuali del personale con qualifica dirigenziale risorse stimate in euro **6.373.712,39 per ciascun esercizio del triennio 2026-2028** (tabella 3).

4.5. Il vigente bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, approvato con la citata l. reg. n. 2 del 2026, reca, infine, un prospetto del **risultato presunto di amministrazione** alla data del **31 dicembre 2025** e, nello specifico, indica in **euro 132.292.029,07** le **economie vincolate** registrate sul capitolo **212017** (allegato a/2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto - esercizio 2025*")³³.

Tale dato, tuttavia, è stato oggetto di recente rivisitazione a seguito dell'approvazione del *Rendiconto generale* per l'esercizio 2024 in sostituzione del documento consuntivo già esitato nel mese di settembre 2025³⁴.

L'organo di governo, conseguentemente, ha proceduto all'aggiornamento del prospetto relativo all'importo delle quote vincolate³⁵, quale adempimento richiesto dall'ordinamento contabile al fine dell'utilizzo del risultato di amministrazione presunto.

Si rileva che, come da nuovo allegato relativo al risultato di amministrazione presunto alla data del **31 dicembre 2025**, l'importo delle economie vincolate registrate sul capitolo **212017** è di **euro 99.858.595,48** (allegato a/2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto - esercizio 2025*"; tabella 4).

³¹ Cfr. del. n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026, pagina 21.

³² Nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

³³ Cfr. pagina 369 della *Nota integrativa* del Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, in G.U.R.S. del 9 gennaio 2026, n. 2 – Parte I – Supplemento ordinario.

³⁴ Giunta regionale, deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2026 "*Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Sostituzione Rendiconto approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2025, n. 275*".

³⁵ Giunta regionale, deliberazione n. 52 del 4 febbraio 2026 "*Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Stima delle entrate e delle spese al 31 dicembre 2025. Risultato di Amministrazione e Avanzo finanziario presunto al 31 dicembre 2025*".

5. *La quantificazione degli aumenti contrattuali e degli altri costi e verifica dell'attendibilità.*

5.1. In ordine all'affidabilità della quantificazione degli incrementi contrattuali e dei conseguenti oneri finanziari, occorre premettere che la consistenza della massa salariale di partenza e i riferimenti circa il personale destinatario dei benefici economici costituiscono elementi indispensabili per la programmazione e il successivo svolgimento della dinamica negoziale.

Quanto all'Ipotesi di accordo in esame, in linea generale e fatte salve alcune specifiche osservazioni che saranno illustrate in seguito (§§ 5.5.1. e 5.5.2.), la metodologia utilizzata per la ricostruzione dell'adeguata base conoscitiva si muove in armonia rispetto al contesto nazionale di riferimento per la contrattazione collettiva, nella considerazione che l'estrapolazione dei parametri fondamentali su cui operare le proiezioni degli incrementi retributivi – tenuto conto anche dei precisi indirizzi espressi dall'organo di indirizzo politico – si fonda sui dati presentati dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il controllo del costo del lavoro, a norma dell'art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nel merito, si rileva come la cornice presa a riferimento si palesa maggiormente affidabile rispetto all'esperienza dei primi rinnovi contrattuali, che, a suo tempo, aveva dato luogo ad una serie di perplessità sulla carenza di un adeguato sistema informativo regionale (Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, deliberazione n. 3/2006/SSR/CONTR).

5.2. La *Relazione tecnico-finanziaria* dell'A.Ra.N. Sicilia quantifica gli oneri degli incrementi contrattuali del personale del presente *comparto unico* della dirigenza a partire dai seguenti dati, estratti dal *Conto annuale del personale e del costo del lavoro* per l'anno 2021 (certificato dal MEF in data 11 ottobre 2022) nonché dalle comunicazioni fornite dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale³⁶ e dai singoli Enti interpellati dall'Agenzia (tabelle 5, 6 e 7):

- **unità dei dipendenti** pari a n. 914 (di cui **n. 860 della Regione Siciliana** e n. 54 degli altri Enti);

³⁶ Nota n. 85031 del 3 dicembre 2025.

- **retribuzione media unitaria** pari a **euro 91.190,5771511628**, corrispondente al costo medio unitario del personale dirigenziale per l'anno 2021 incrementato della misura percentuale dei miglioramenti del trattamento economico conseguenti ai rinnovi contrattuali per i trienni 2016-2018 (3,48%) e 2019-2021 (3,78%), al netto di IVC e di oneri riflessi (sul punto, si tornerà *infra*);

- **massa salariale** (al netto di IVC e oneri riflessi oneri) determinata quale prodotto dei primi due elementi (ossia, numero del personale moltiplicato per la retribuzione media unitaria), partitamente distinta per il personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli altri Enti, pari, rispettivamente a **euro 78.423.896,35** ed euro 4.924.291,17.

5.3. Sulla massa salariale è stata applicata la percentuale progressiva di incremento per il triennio, in analogia al comparto Funzioni Centrali e alla generalità del settore pubblico, secondo il seguente calcolo (tabella 7):

- **0,33%** per l'anno 2022, pari a **euro 258.798,86** per i dipendenti della Regione Siciliana e a euro 15.250,16 per gli altri Enti (invero, euro 16.250,16 a causa di un refuso del testo), per un incremento medio *pro-capite* lordo mensile di **euro 23,14**;
- **1,58%** per l'anno 2023, pari a **euro 1.239.097,56** per i dipendenti della Regione Siciliana e a euro 77.803,80 per gli altri Enti, per un incremento medio *pro-capite* lordo mensile di **euro 110,83**;
- **5,78%** per l'anno 2024 e a regime, pari a **euro 4.532.901,21** per i dipendenti della Regione Siciliana e a euro 284.624,03 per gli altri Enti, per un incremento medio *pro-capite* lordo mensile di **euro 405,44**.

5.3.1. I suddetti costi sono stati incrementati della misura di **40,61%**³⁷, ossia di **euro 2.449.104,78** in valore assoluto, in considerazione degli **oneri riflessi** per trattamenti previdenziali, di quiescenza e IRAP (tabella 7).

5.3.2. La somma di tutti i valori indicati ha determinato la stima di oneri finanziari per il triennio 2022-2024 per complessivi **euro 8.479.897,14** (tabella 7)³⁸.

5.4. In base alla *Relazione tecnico-finanziaria* dell'A.Ra.N. Sicilia, dall'anno 2024 e a regime (tabella 8), l'incremento medio *pro-capite* è destinato alla retribuzione tabellare nella

³⁷ Per oneri riflessi, sono da intendersi i seguenti: previdenza (24,20%), TFS/TFR (6,91%), INAIL (1%) e IRAP (8,50%).

³⁸ Come rilevato dal Nucleo Tecnico, all'interno della *Relazione tecnico-finanziaria* il calcolo della stima degli oneri è lievemente sottodimensionato rispetto a quello effettivo (euro 8.479.904,55 in luogo di 8.479.897,14).

misura (arrotondata) del **5,40%** (**euro 379,39 *pro-capite***) e per il valore (arrotondato) di **0,38%** al trattamento accessorio (**euro 26,05 *pro-capite***), di cui – più precisamente – 0,37% per la retribuzione accessoria (euro 25,64 *pro-capite*) e 0,01% per gli altri istituti normo-economici (euro 0,41 *pro-capite*; sul punto, *infra*, § 5.7.).

L'incremento *pro-capite* lordo mensile da applicare al trattamento economico tabellare (tabella 9), distinto in base alle fasce retributive del personale dirigenziale nel triennio, determina i seguenti esiti (art. 69, comma 1, dell'Ipotesi di CCRL):

- nel 2022, euro 30,04 per i dirigenti di prima fascia (F1) ed euro 22,84 per le altre fasce (F2/F3);
- nel 2023, euro 143,86 per i dirigenti di prima fascia (F1) ed euro 109,39 per le altre fasce (F2/F3);
- nel 2024 e a regime, euro 491,94 per i dirigenti di prima fascia (F1) ed euro 374,06 per le altre fasce (F2/F3).

5.4.1. Nel confronto con i rinnovi contrattuali del personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Centrali, la *Relazione tecnico-finanziaria* osserva che, per questi ultimi, l'incremento medio mensile *pro-capite* a regime è stato pari al maggiore importo di euro 545,00, di cui euro 90 sulla retribuzione di posizione parte fissa³⁹.

5.4.2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 (tabella 9), in conseguenza dell'incremento finale, il **nuovo stipendio tabellare** del personale dirigenziale della Regione Siciliana è rideterminato in euro 70.306,49 per i dirigenti di I fascia (e preposti ai dipartimenti regionali o analoghe strutture di massima dimensione) e in euro 53.459,29 per quelli di II e III fascia (art. 69, comma 5, dell'Ipotesi di CCRL).

5.4.3. Tutti i valori esposti sono al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), che è invece destinata a consolidarsi, a regime, nella retribuzione tabellare (art. 69, comma 2 dell'Ipotesi di CCRL: «A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCRL, l'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare»).

³⁹ Nello specifico, il comunicato dell'A.Ra.N. del 28 ottobre 2025, concernente la sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni centrali – triennio 2022/2024 (pubblicato sul sito istituzionale), precisa: «In materia di trattamento economico, l'accordo riconosce incrementi medi mensili a regime di 558 euro/mese per 13 mensilità (980 euro per dirigenti di prima fascia e 545 euro per dirigenti di seconda fascia)».

Come è noto, infatti, l'istituto dell'IVC costituisce una misura anticipatoria dei futuri miglioramenti retributivi, espressamente regolata da disposizioni di legge (art. 47-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001) e dalle vigenti clausole negoziali per il comparto in esame (art. 2, comma 6, del CCRL triennio 2022-2024).

Sul punto, l'Ipotesi di CCRL si pone in linea con gli atti di indirizzo a carattere nazionale⁴⁰.

5.5. Occorre svolgere brevi considerazioni circa gli elementi numerici rappresentati nella *Relazione tecnico-finanziaria*.

5.5.1. In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire le ragioni per le quali l'incremento del 3,78% relativo al contratto 2019-2021 sia stato applicato alla retribuzione media al netto e non al lordo dell'incremento del 3,48% relativo al contratto 2016-2018.

In proposito, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha ammesso che trattasi di una svista che effettivamente ha inciso in difetto sull'incremento percentuale (3,65% in luogo di 3,78%), con ripercussioni minime sulla retribuzione media annua lorda (soli euro 9,14 annui lordi a regime *pro-capite*) e senza alterazione in aumento degli oneri complessivi⁴¹.

⁴⁰ Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale dell'area delle Funzioni Centrali del Ministro della Funzione pubblica del 29 maggio 2024.

⁴¹ Nota n. 14265 del 18 febbraio 2026, in allegato alla nota dell'A.Ra.N. Sicilia n. 141 del 19 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1406 del 19 febbraio 2026): «In premessa si fa presente come l'osservazione sul calcolo esposto riguardi esclusivamente il calcolo della massa salariale.

L'incremento del 3,78% relativo al contratto 2019-2021 come mutuato dall'analoga percentuale prevista dallo Stato con Legge finanziaria è stato effettivamente calcolato sul monte salari senza tenere conto dell'incremento del 3,48% relativo al rinnovo del CCRL per il triennio 2016-2018 e quindi al netto dello stesso.

Quanto ora detto per mero errore materiale e comportando, per ricaduta, una lievissima riduzione delle somme destinate al rinnovo contrattuale ed oggetto degli analoghi appostamenti in bilancio; tale riduzione è stata computata pari ad € 448,84 per l'anno 2022, ad € 2.148,98 per il 2023 e ad € 7.861,45 per il 2024 per un totale complessivo sul triennio di € 10.459,27 (euro diecimilaquattrocentocinquantanove/27) peraltro al lordo degli oneri riflessi.

Quanto detto ha causato un decremento di un irrisorio 0,13% circa rispetto al 3,78% della percentuale massima di riferimento e da non superare da parte regionale ma che è certamente possibile utilizzare in diminutio e che nella realtà si attesta al 3,65% e quindi inferiore a quella statale e la cui ricaduta *pro-capite* equivale a soli € 9,14 annui lordi a regime. In sintesi la contrattazione presso codesta ARAN ha avuto quale base economica disponibile la cifra già ridotta ed integralmente coperta in Bilancio regionale; quindi l'erroneo calcolo a monte non ha comportato né una maggior spesa priva di copertura né una errata contrattazione.

Poiché l'elemento discriminante è la minor spesa prevista rispetto a quella teoricamente possibile e che la stessa spesa come prevista è interamente coperta dalle poste in Bilancio regionale, come confermato con nota 4998 del 16/02/2026 della Ragioneria Generale della Regione, si ritiene di poter richiedere alla Sezione di Controllo, che legge per conoscenza, di procedere comunque alla Certificazione trattandosi di spesa complessivamente inferiore e, si ribadisce, totalmente coperta dagli appostamenti disponibili sul Bilancio regionale».

5.5.2. Con riferimento alla metodologia impiegata per la determinazione del *costo medio unitario* del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, si osserva che non sono stati valorizzati i dati del *Conto annuale* 2021 riferibili a n. 24 soggetti esterni (tabella 6), indicati quali unità di personale con qualifica dirigenziale assegnate agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico (compresi nella voce “*Restante personale*” dei prospetti T12 e T13, cumulativamente con le ulteriori n. 25 unità con contratto non dirigenziale).

Tali unità di personale sono state considerate, invece, ai fini del calcolo della massa salariale (tabella 6).

In base alle proiezioni effettuate dal Nucleo Tecnico, ove si fosse tenuto conto anche degli oneri per competenze stipendiali, per indennità e compensi accessori relativi al personale in questione, la retribuzione unitaria media al netto IVC sarebbe stata inferiore di euro 87,40, ossia, euro 91.103,18 in luogo di euro 91.190,58 (valori arrotondati), con esiti differenti anche sul calcolo della massa salariale al netto di IVC. Pertanto, i costi complessivi del triennio 2022-2024 avrebbero dovuto essere stimati in euro 8.471.776,74 in luogo di euro 8.479.897,14, ad ogni modo coperti dalle risorse finanziarie già stanziare ed accantonate (*infra*, § 6.).

Occorre considerare che si perviene a differenze non significative ai fini della presente certificazione, specialmente presi in esame gli effetti prodotti sul calcolo del *costo medio unitario* in conseguenza dell’errore indicato nel precedente punto (§ 5.5.2.).

Ad ogni modo, ai fini delle future procedure negoziali occorre valutare (ed esternare) con attenzione l’esistenza di ragionevoli presupposti per l’estromissione del suddetto personale dal computo del *costo medio unitario*.

5.5.3. Nel corso dell’istruttoria, inoltre, sono stati richiesti chiarimenti circa le ragioni per le quali i valori dell’IVC afferente alle contrattazioni 2016-2018 e 2019-2021 sottratti dalla massa salariale siano pari, rispettivamente, a euro 118.740,20 e a euro 332.151,65 (tabella 6) sebbene, dal *Conto annuale* le somme erogate a tale titolo nel 2021 ammontino a complessivi euro 1.859.241 (senza considerare le somme spettanti alle 24 unità incluse nella voce “*Restante personale*”).

Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha precisato⁴² che il dato di euro 1.859.241 è comprensivo anche degli importi delle IVC corrisposte per i periodi economici scaduti e antecedenti al 2016, nel corso dei quali vigeva il noto regime di sospensione della contrattazione collettiva introdotto da disposizioni statali a carattere imperativo, da considerare, pertanto, quale parte integrante del trattamento economico maturato nel suddetto frangente⁴³.

Alla data del 31 dicembre 2021, infatti, non era stato sottoscritto il CCRL per il triennio 2016-2018 e il trattamento economico del personale dirigenziale era cristallizzato ai

⁴² Nota n. 14265 del 18 febbraio 2026, in allegato alla nota dell'A.Ra.N. Sicilia n. 141 del 19 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1406 del 19 febbraio 2026): «Il conto annuale 2021 espone, cumulativamente, oltre alle IVC relative ai trienni 2016-2018 e 2019-2021, anche le IVC relative ai bienni 2008-2009 e 2010-2011. Queste ultime, relative ai bienni indicati e ammontanti complessivamente per il 2021 ad € 1.416.286,84 al netto di quelle percepite dai dirigenti esterni in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori, sono state "conglobate" nel tabellare ai sensi dell'art. 65 comma 2 del CCRL 2016-2018: "A decorrere del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCRL, l'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare" costituendo ristoro per mancati rinnovi contrattuali precedenti ex lege e che, pertanto, non vanno portate in detrazione dal monte salari 2021 in quanto fanno già parte integrante del trattamento economico.

Riguardo alla richiesta di dare contezza del calcolo da cui scaturiscono i predetti valori si fa presente che tutti i valori esposti nel conto annuale scaturiscono dalle sommatorie di tutti i records estratti dal sistema del trattamento economico del personale (database "Persuni") relativi alle singole componenti del trattamento economico fondamentale erogato per ogni mensilità a ciascuno dei dipendenti».

Circa l'IVC corrisposta alle 24 unità di personale dirigente appartenente agli "Uffici di diretta collaborazione", inoltre, è stato specificato: «La quota parte dell'IVC relativa ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 erogata in favore del personale dirigente incardinato presso gli Uffici di diretta collaborazione, portata in detrazione dal monte salari 2021, ammonta ad € 7.937,69. La quota relativa ai bienni 2008-2009 e 2010-2011, sempre con riferimento al medesimo personale, ammonta ad € 28.326,13».

⁴³ Occorre ricordare che, in attuazione della disciplina nazionale, il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, come novellato dal comma 24 dell'art. 49 della successiva legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, ha disposto il divieto di aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta, escludendo il futuro riconoscimento dei mancati incrementi pregressi con le successive contrattazioni.

Nell'ottica di un prudente bilanciamento tra la tutela delle libertà sindacali e l'esigenza di una razionale distribuzione delle risorse finanziarie, la Corte costituzionale, nel dichiarare la sopravvenuta illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, pur escludendo l'ulteriore blocco delle procedure negoziali, ha lasciato comunque impregiudicati, per il periodo oramai trascorso, gli effetti già prodottisi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenza n. 178 del 23 luglio 2015), sancendo la preclusione al recupero degli incrementi "congelati" per la parte economica, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima.

livelli previsti dal CCRL del biennio economico 2004-2005 per effetto del susseguirsi delle diverse norme di contenimento della spesa per il personale⁴⁴.

5.6. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del nuovo CCRL, l'incremento retributivo del trattamento accessorio è destinato ad alimentare stabilmente il *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato* del valore di **euro 25,64 pro-capite per tredici mensilità** (ossia **euro 333,32** al netto degli oneri riflessi), tenuto conto del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 (art. 72, comma 1, lett. *a*, e art. 73 dell'Ipotesi di CCRL).

Come indicato nei dati elaborati dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale⁴⁵, la misura complessiva annua dell'incremento per il personale dirigenziale della Regione Siciliana è pari a **euro 286.655,20** (ossia **euro 333,32 per n. 860** unità in servizio al 31 dicembre 2021).

A tali risorse, si aggiunge l'importo annuale di **euro 309.000,00** (comprensivo di oneri previdenziali e IRAP), pari a 0,22% del monte salari 2018, previsto dall'art. 6, comma 1, della l. reg. n. 1 del 2024, richiamato anche dalla fonte contrattuale (art. 72, comma 1, lett. *a*, e art. 73 dell'Ipotesi di CCRL).

Sul punto, si rinvia alle osservazioni che saranno sviluppate più avanti nel presente *Rapporto di certificazione* in ordine ai profili di compatibilità finanziaria (§ 6.4.).

5.7. La *Relazione tecnico-finanziaria* si sofferma, poi, sugli oneri derivanti dalla parte normativa dell'Ipotesi di CCRL⁴⁶.

In particolare, con riferimento all'art. 32, comma 1, sono stati esclusi dal computo delle *assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita*, ai fini della

⁴⁴ A tal fine, la *Relazione tecnico-finanziaria* a corredo del CCRL 2016-2018 del comparto dirigenziale (prot. Cdc n. 11110 del 22 dicembre 2021) esplicitava il seguente *excursus* normativo: «L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 rinviava i rinnovi contrattuali al 2014 senza possibilità di recuperi per il quadriennio precedente, ovvero il quadriennio 2008/2011, senza tenere conto che il personale dell'area della dirigenza non era stato destinatario del rinnovo per il biennio 2006/2007, come invece avvenuto per il comparto non dirigenziale. In seguito, la l.r. 9 maggio 2012, n.26 aveva previsto, all'art.6, comma 9, dei limiti agli incrementi retributivi per il quadriennio 2006/2009, ma successive disposizioni normative di rango regionale finalizzate al contenimento della spesa di personale disponevano, dapprima, un ulteriore rinvio dei rinnovi al 2015 (art.11, comma 2 della l.r. 28 gennaio 2014, n.5) e, successivamente, il divieto di corrispondere, con i rinnovi contrattuali, aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta (art.49, comma 24 della l.r. 7 maggio 2015, n.9.), determinando così il blocco della contrattazione collettiva fino al 2015».

⁴⁵ Nota prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

⁴⁶ Pagina 8.

maturazione del periodo di comporto e ai fini retributivi, i giorni “*di accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento*”, per ragioni di uniformità di disciplina del trattamento giuridico-economico rispetto al personale del comparto non dirigenziale⁴⁷.

Sul piano degli effetti, è esplicitato che l’innovazione risulta di lievissimo impatto finanziario, alla luce della consistenza numerica della platea dei dirigenti in servizio, ulteriormente ridotta rispetto al precedente CCRL da n. 1239 a n. 860. Ad ogni modo, per i relativi maggiori oneri è stata destinata una parte degli incrementi retributivi per l’importo medio mensile *pro-capite* di euro 0,41 per 13 mensilità annue, moltiplicato per le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 (*supra*, § 5.4.).

5.8. Sviluppata, in linea teorica, i costi degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 e quelli a regime, al lordo degli oneri riflessi, sulla base del numero dei dipendenti della Regione Siciliana presenti alla data del 31 dicembre 2021 (§§ 5.2., 5.3., 5.3.1. e 5.3.2.), la *Relazione tecnico-finanziaria* rinvia alla nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026, in merito all’elaborazione dei costi che effettivamente saranno a carico del bilancio della Regione Siciliana in conseguenza della sottoscrizione definitiva del CCRL in esame.

Nella parte a seguire, pertanto, si procederà a operare una sintesi dell’analitico contenuto della predetta nota e degli aggiornamenti acquisiti in sede istruttoria.

5.8.1. Con riguardo alla quantificazione degli **emolumenti arretrati**, relativi al personale della Regione Siciliana per il triennio di riferimento **2022-2024** e degli oneri a regime per l’esercizio **2025** già trascorso, i costi rappresentati a titolo di incrementi contrattuali e conseguenti oneri riflessi (al netto dell’IVC già erogata e calcolata per tredici mensilità), possono essere così distinti (tabella 10 - *tavole di riepilogo*):

- euro **4.147.431,33** per arretrati relativi al triennio di riferimento **2022-2024**;
- euro **2.972.435,42** per il costo a regime nell’anno **2025**.

Il totale complessivo dei costi per tutti gli **emolumenti arretrati** relativi al periodo **dal 2022 al 2025**, dunque, è di **euro 7.119.866,75**, comprensivi di oneri riflessi, al netto dell’IVC già erogata.

Come si vedrà più avanti nell’analisi sulla compatibilità finanziaria (§ 6.2. e ss.), quale copertura a tutti gli arretrati in esame è stata indicata la disponibilità delle economie

⁴⁷ A.Ra.N. Sicilia, *Relazione illustrativa* dell’Ipotesi, pagina 6.

accantonate nell'apposito *Fondo* per la contrattazione collettiva (capitolo 212017), registrate nel risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2025.

5.8.2. Quanto agli **oneri a regime**⁴⁸, la quantificazione ricadente negli esercizi **2026**, **2027** e **2028** è così distinta (tabella 11 - *tavole di riepilogo*):

- anno **2026**: **euro 4.466.450,44** per gli incrementi del trattamento economico fondamentale al lordo degli oneri riflessi ed **euro 403.065,87** per gli incrementi del trattamento accessorio al lordo degli oneri riflessi, per un **totale di euro 4.869.516,31**, cui aggiungere ulteriori **euro 309.000,00** al lordo degli oneri riflessi (art. 6, comma 1, l. reg. n. 1 del 2024);

- anno **2027**: **euro 3.919.446,04** per gli incrementi del trattamento economico fondamentale al lordo degli oneri riflessi ed **euro 403.065,87** per gli incrementi del trattamento accessorio al lordo degli oneri riflessi, per un **totale di euro 4.322.511,91**, cui aggiungere ulteriori **euro 309.000,00** al lordo degli oneri riflessi (art. 6, comma 1, l. reg. n. 1 del 2024);

- anno **2028**: **euro 3.461.329,86** per gli incrementi del trattamento economico fondamentale al lordo degli oneri riflessi ed **euro 403.065,87** per gli incrementi del trattamento accessorio al lordo degli oneri riflessi, per un **totale di euro 3.864.395,73**, cui aggiungere ulteriori **euro 309.000,00** al lordo degli oneri riflessi (art. 6, comma 1, l. reg. n. 1 del 2024).

Come si vedrà più avanti nell'analisi sulla compatibilità finanziaria (§ 6.3. e ss.), quale copertura a tutti gli incrementi a regime in esame è stata indicata la disponibilità degli stanziamenti effettuati nel bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 in riferimento all'apposito *Fondo* per la contrattazione collettiva (capitolo 212017) e, altresì, di quelli destinati alla copertura degli effetti finanziari dell'art. 6, comma 1, della l. reg. n. 1 del 2024 (capitolo 212045).

5.9. Occorre, infine, ricordare che, considerata l'esigenza di rispettare i termini dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 ai fini del ripiano decennale

⁴⁸ L'allegato alla citata nota del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale prot. n.8102 del 29 gennaio 2026 riporta la seguente importante precisazione: «[D]al 2026 le platee sono determinate sottraendo le cessazioni attese per l'anno precedente per maturazione del requisito di vecchiaia (67 anni) al netto della quota massima di trattenimenti in servizio consentiti; le nuove assunzioni troveranno piena copertura finanziaria nelle risorse assunzionali che terranno conto degli incrementi determinati dal CCRL 2022 - 2024».

del disavanzo, punti *d*) ed *e*), successivamente sostituito dall'Accordo del 16 ottobre 2023, nel corso degli ultimi esercizi è stata attuata una progressiva riduzione degli uffici di livello dirigenziale con effetti sulla consistenza della pianta organica.

In particolare, con il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 3 marzo 2022, n. 608, la dotazione organica del personale dirigenziale è stata fissata in n. 847 unità, e il successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n. 9, *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*⁴⁹, ha disposto la corrispondente riduzione delle strutture organizzative sotto la direzione di personale con qualifica dirigenziale.

Successivamente, è intervenuto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 254 del 26 gennaio 2023 con cui, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 20 gennaio 2023, è stata approvata, per l'anno 2023, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della dirigenza e del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, individuando, per la prima, un contingente pari a n. 800 unità (di cui n. 4 di seconda fascia e n. 796 di terza fascia), in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9⁵⁰.

Infine, con il decreto del Presidente della Regione n. 252 del 1° febbraio 2024, in esecuzione del citato art. 10, comma 1, e della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 24 gennaio 2024, la dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale è stata fissata in n. 752 unità per l'anno 2024.

In rapporto a tale ultima rimodulazione della dotazione organica, alla data del 1° gennaio 2025 erano in servizio n. 613 dipendenti con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e n. 27 a tempo determinato, per un totale di n. 670 unità⁵¹.

⁴⁹ "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale".

⁵⁰ In particolare, l'art. 10, comma 1, della l. reg. n. 9 del 2021 dispone: «La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022-2024, con le seguenti modalità:

a) [...];

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente».

⁵¹ Nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 85031 del 3 dicembre 2025.

Con deliberazione n. 392 del 17 dicembre 2025⁵², la Giunta regionale ha approvato una proposta di ulteriore riduzione delle attuali strutture dirigenziali dipartimentali, ed in particolar modo delle *unità operative centrali e periferiche*, volta all'eliminazione, in termini assoluti, di n. 273 strutture dirigenziali⁵³.

6. Valutazioni circa la compatibilità finanziaria degli oneri.

6.1. Secondo le indicazioni di questa Sezione di controllo⁵⁴, la valutazione dei profili di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo deve prendere in esame l'intero arco temporale interessato dagli effetti economici della contrattazione, oltre che i successivi oneri a regime, in quanto l'efficacia dei nuovi trattamenti retributivi genera corrispondenti diritti soggettivi a carattere patrimoniale, la cui copertura deve rinvenire adeguata rappresentazione nei documenti contabili di programmazione e di previsione, redatti secondo i principi dell'armonizzazione contabile.

All'esito della disamina dei dati e dei documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, saranno analizzati a seguire i profili di maggiore interesse in punto di compatibilità finanziaria.

6.2. Richiamando, in questa sede, alcuni elementi di informazione già oggetto di trattazione (§ 5.8.1.), è stato esposto che, per gli **emolumenti arretrati** del triennio **2022-2024** e per quelli a regime ricadenti nel trascorso esercizio **2025**, il costo complessivo da corrispondere a titolo di incrementi contrattuali e conseguenti oneri riflessi (al netto dell'IVC già erogata e calcolata per tredici mensilità) è pari a **euro 7.119.866,75**.

⁵² "Proposta di razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell'Amministrazione regionale".

⁵³ L'ipotesi di riorganizzazione è stata trasmessa al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale al fine di informare le organizzazioni sindacali e per l'acquisizione del parere del Comitato Unico di Garanzia (CUG). La modifica degli assetti organizzativi sarà contenuta in un atto di natura regolamentare, per il quale è prevista la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità di questa Sezione di controllo. Come comunicato dalla Regione Siciliana sul proprio sito istituzionale «[l]a riduzione maggiore riguarderà le unità operative che passeranno da 376 a 94, sopprimendo quasi tutte quelle centrali. La pianta organica attuale prevede 752 dirigenti, ma in servizio alla data odierna ne risultano solo 559, che dovrebbero diventare 492 alla fine del 2026 e 421 alla fine del 2027».

⁵⁴ Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazioni n. 76/2019/CCR del 26 marzo 2019, n. 96/2021/CCR del 20 luglio 2021, n. 12/2022/CCR del 3 febbraio 2022, n. 211/CCR del 12 luglio 2024, n. 314/CCR del 6 dicembre 2024, n. 46/CCR del 25 febbraio 2025 e n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026.

6.2.1. Per tutti gli arretrati in esame, l'Amministrazione regionale ha indicato – a titolo di copertura – la disponibilità delle economie presenti nell'apposito *Fondo* per la contrattazione collettiva (capitolo di spesa n. 212017), costituente quota vincolata del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2025.

Come già indicato (*supra*, § 4.5.), il prospetto del **risultato presunto di amministrazione** alla data del **31 dicembre 2025** indica in **euro 99.858.595,48** le **economie vincolate** registrate sul capitolo **212017** (allegato a/2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto - esercizio 2025*"; tabella 4).

6.2.2. In sede istruttoria, sono stati acquisiti chiarimenti in ordine alla disponibilità del suddetto fondo, effettivamente destinabile alla copertura degli oneri dell'Ipotesi contrattuale in esame.

La Ragioneria regionale, nel premettere che, alla data della risposta acquisita in istruttoria, nessuna quota del predetto avanzo vincolato è stata applicata in entrata al vigente bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, ha esposto l'analitica articolazione delle pertinenti economie sussistenti alla data odierna (tabella 12), precisando che, al netto delle economie registrate in riferimento ai precedenti rinnovi contrattuali (euro 6.209.372,61 *ante* 2021 ed euro 38.771.952,97 per il CCRL del triennio 2019-2021), le disponibilità complessive per il periodo 2022-2025 sono pari a euro 54.877.269,90, di cui euro 40.665.698,37 destinate agli arretrati del personale del comparto non dirigenziale⁵⁵ ed **euro 12.538.653,41 per gli arretrati del personale con qualifica dirigenziale.**

Si evidenziano alcune differenze nel calcolo effettuato dalla Sezione⁵⁶.

⁵⁵ Come già indicato (*supra*, §§ 4.2. e 4.3.), tenuto conto degli accertamenti svolti da questa Sezione di controllo nel *Rapporto di certificazione* del CCRL per il triennio 2022-2024 relativo al personale non dirigenziale, a valere sulle citate risorse complessive sono stati effettivamente quantificati oneri per emolumenti arretrati per euro 38.310.815,50. Cfr. del. n. 10/2026/CCR del 9 febbraio 2026, pagina 20.

⁵⁶ Nota n. 4998 del 16 febbraio 2026, in allegato alla nota dell'A.Ra.N. Sicilia n. 135 del 17 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1377 del 18 febbraio 2026). Invero, sebbene nella nota istruttoria (prot. Cdc. n. 1242 del 13 febbraio 2026) fosse stato richiesto di enucleare con precisione l'ammontare di risorse posto a copertura degli oneri derivanti dall'Ipotesi contrattuale in esame, attesa la commistione di spese gravanti sull'avanzo presunto del capitolo 212017 al 31 dicembre 2025 per tornate contrattuali e platee differenti (comparto e dirigenza), nel citato riscontro, l'importo delle disponibilità complessive (pari, come detto, a euro 54.877.269,90) viene indicato senza specificarne la relativa composizione (ossia le quote relative, rispettivamente, al comparto e alla dirigenza). Su di esso (e non sulle singole quote che lo compongono) vengono poi imputati gli "oneri stimati" per il periodo 2022-2025, sia per il comparto (euro 40.665.698,37) che per la dirigenza (12.538.653,41) operando così, ai fini della dimostrazione della sufficienza di risorse, un raffronto fra dati (risorse e spese) cumulati e

In definitiva, la **quota potenzialmente fruibile** è ampiamente **capiente** a sostenere gli oneri per la corresponsione degli arretrati dell'Ipotesi di CCRL in esame quantificati – si è già detto – in **euro 7.119.866,75**.

6.2.3. Come illustrato (*supra*, § 4.5.), l'organo di governo ha proceduto all'aggiornamento del prospetto relativo all'importo delle quote vincolate⁵⁷, quale adempimento richiesto dall'ordinamento contabile al fine dell'utilizzo del risultato di amministrazione presunto⁵⁸.

non distinti. Al fine di individuare, all'interno del più ampio importo di euro 54.877.269,90, la quota di risorse afferenti alla dirigenza, si è proceduto, pertanto, alla seguente autonoma ricostruzione, effettuata riconciliando i dati della relazione tecnico-finanziaria con quelli forniti dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale con nota prot. n.8102 del 29 gennaio 2026 da cui si desume che il totale può essere attribuito per euro 44.593.328,29 al comparto e per euro 10.283.940,94 alla dirigenza, risultando così comunque garantita la copertura.

	Totale	comparto	dirigenza
fabbisogno ccrl 2022-2024	50.332.015,01 €	41.852.110,46 €	8.479.904,55 €
IVC 2022	1.073.081,00 €	900.593,54 €	172.487,46 €
IVC 2023	1.611.099,00 €	1.363.667,59 €	247.431,41 €
IVC 2024	1.611.099,00 €	1.363.667,59 €	247.431,41 €
emolumento	4.594.457,00 €	3.887.868,98 €	706.588,02 €
Incremento IVC	10.589.104,59 €	9.075.355,26 €	1.513.749,33 €
fabbisogno ccrl 2022-2024 al netto degli anticipi	30.853.174,42 €	25.260.957,50 €	5.592.216,92 €

quota parte avanzo al 31.12.2024 per rinnovo ccrl 2022-2024	30.853.174,42 €
comparto	25.260.957,50 €
dirigenza	5.592.216,92 €
stanziamento 2025 per CCRL 2022/2024	37.830.825,33 €
comparto	31.457.112,94 €
dirigenza	6.373.712,39 €
IVC 2025	13.806.730,52 €
comparto	12.124.742,15 €
dirigenza	1.681.988,37 €
disponibilità al 31.12.2025 per CCRL comparto e dirigenza	54.877.269,23 €
comparto	44.593.328,29 €
dirigenza	10.283.940,94 €

⁵⁷ Giunta regionale, citata deliberazione n. 52 del 4 febbraio 2026.

⁵⁸ Circa l'utilizzo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione in attesa dell'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente, occorre, infatti, fare riferimento al d.lgs. n. 118 del 2011, art. 42, commi da 8 a 11, e all'allegato n. 4/2, punto 9.2.5.

Alla data odierna, dunque, l'amministrazione regionale, si è posta nella favorevole condizione di poter assolvere all'obbligo del pagamento degli emolumenti arretrati entro le

Quanto alle prescrizioni poste dall'art. 42: «8. *Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.*

9. *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

10. *Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.*

11. *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile».*

Circa il contenuto dell'allegato n. 4/2, punto 9.2.5.: «Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, **entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.**

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto».

scadenze previste dall'accordo negoziale (ossia, il trentesimo giorno dalla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo⁵⁹).

6.3. Quanto agli **oneri a regime**, è stato esposto (§ 5.8.2.) che la loro quantificazione per gli esercizi **2026, 2027 e 2028** è rispettivamente di **euro 4.869.516,31, euro 4.322.511,91 ed euro 3.864.395,73**, cui aggiungere, per ciascun esercizio, ulteriori **euro 309.000,00** al lordo degli oneri riflessi (art. 6, comma 1, l. reg. n. 1 del 2024).

Per gli oneri in questione, è stata indicata la disponibilità degli stanziamenti effettuati nel bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 in riferimento all'apposito *Fondo* per la contrattazione collettiva (capitolo 212017) e, altresì, di quelli destinati alla copertura degli effetti finanziari dell'art. 6, comma 1, della l. reg. n. 1 del 2024 (capitolo 212045)⁶⁰.

6.3.1. Alla data odierna, la futura programmazione finanziaria – che poggia le proprie basi sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, approvato con l. reg. n. 2 del 2026 – è in grado di sostenere i costi a regime derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCRL.

Nello specifico, sussistono stanziamenti di bilancio sul **capitolo 212017** di euro 80.238.062,97 per il 2026, euro 80.224.201,89 per il 2027 ed euro 80.804.897,97 per il 2028⁶¹. A valere su tali risorse, **euro 37.830.825,33** sono stati specificamente imputati, per ciascun esercizio ricadente nel triennio 2026-2028, al complessivo finanziamento degli oneri contrattuali a regime per il rinnovo 2022-2024, distinti in euro 31.457.112,94 per il comparto non dirigenziale ed **euro 6.373.712,39 per il personale con qualifica dirigenziale** (tabella 3).

Con riferimento alle risorse indicate in euro **309.000,00** per ciascun esercizio ricadente nel triennio 2026-2028 sul **capitolo 212045**, si osserva che, invero, alla data odierna, esse sono state diversamente allocate.

In particolare, come esplicitato dalla Ragioneria regionale in sede istruttoria⁶², l'importo di **euro 219.756,77** al netto degli oneri riflessi (distribuiti sui capitoli di pertinenza

⁵⁹ A norma dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'Ipotesi di CCRL: «2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione è portata a conoscenza dell'Amministrazione mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. Sicilia e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2».

⁶⁰ Nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 8102 del 29 gennaio 2026 concernente la quantificazione degli oneri discendenti dall'Ipotesi.

⁶¹ Alla data odierna, gli stanziamenti indicati trovano riscontro sull'applicativo SCORE.

⁶² Nota n. 4998 del 16 febbraio 2026, in allegato alla nota dell'A.Ra.N. Sicilia n. 135 del 17 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 1377 del 18 febbraio 2026).

108006 e 109001), è stato stanziato all'interno del **capitolo 212019**⁶³ negli esercizi **2026** e **2027** in conseguenza della variazione di bilancio effettuata con il decreto dirigenziale n. 409 del 19 marzo 2025 e nell'esercizio **2028** con la legge 5 gennaio 2026, n. 2 (*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*).

Per l'esercizio **2028**, analoga variazione per l'incremento del **capitolo 212019** di complessivi euro 699.638,68 (pari alla somma di euro 412.983,48 e di euro 286.655,20, relativi, rispettivamente, all'incremento di cui all'art. 73, comma 1, primo punto, del CCRL 2019/2021 e all'incremento di cui all'art. 73, comma 1, primo punto, dell'Ipotesi contrattuale 2022/2024) conseguirà alla richiesta di iscrizione delle somme da parte del competente Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale a valere sugli attuali stanziamenti di spesa presenti all'interno del capitolo 212017 (come già detto, pari a complessivi euro 6.373.712,39).

6.4. In ordine all'allocazione dei nuovi benefici economici all'esito della trattativa negoziale, è stato già esposto (§ 5.6.) che, a decorrere dall'anno di sottoscrizione del nuovo CCRL, l'incremento retributivo del trattamento accessorio è destinato ad alimentare stabilmente il *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato* del valore di **euro 333,32 pro-capite** per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi), tenuto conto del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 (art. 72, comma 1, lett. *a*, e art. 73 dell'Ipotesi di CCRL). La misura annua dell'incremento per il personale dirigenziale della Regione Siciliana è, pertanto, pari a **euro 286.655,20** (ossia euro 333,32 per n. 860 unità in servizio al 31 dicembre 2021).

A tali risorse, si aggiunge il menzionato importo annuale di **euro 309.000,00** (comprensivo di oneri previdenziali e IRAP inclusi), pari allo 0,22% del monte salari 2018, previsto dall'art. 6, comma 1, della l. reg. n. 1 del 2024, richiamato anche dalla fonte contrattuale (art. 72, comma 1, lett. *a*, e art. 73 dell'Ipotesi di CCRL). Tale incremento – si è già detto (*supra*, § 3.2.) – si muove in armonia con la disciplina generale contenuta nell'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.4.1. Nel complesso, si è in presenza di risorse che, in quanto discendenti da rinnovi contrattuali, non patiscono gli effetti della decurtazione prevista dal c.d. "*tetto Madia*".

⁶³ Rubricato *Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (spese obbligatorie)*.

In proposito, infatti, devono richiamarsi gli orientamenti della Sezione delle Autonomie, che, per quanto concerne il rapporto tra i limiti posti dalle norme di coordinamento di finanza pubblica sulle spese relative al trattamento economico accessorio e gli incrementi contrattuali conseguenti al riavvio della contrattazione collettiva, aveva già escluso che la clausola contrattuale relativa all'accrescimento in misura stabile del *Fondo risorse decentrate* del CCNL - Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, dovesse soggiacere al regime vincolistico vigente e, specificamente, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, trattandosi di risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica (deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG).

Pietra angolare per la disciplina della materia, dunque, è ancora oggi la previsione contenuta nell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con cui è stato disposto che «*[i]n ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale [...], il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento [...] agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]*».

Sebbene tale disposizione non sia stata espressamente evocata nel testo dell'«*Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo*», sottoscritto in data 16 ottobre 2023 in sostituzione del precedente Accordo del 14 gennaio 2021, essa – in quanto destinata alla generalità delle amministrazioni pubbliche – funge da basilare canone ermeneutico circa il contenuto del precetto che, nel ribadire il permanere del necessario contenimento della spesa di personale dipendente della Regione Siciliana, incluso il trattamento accessorio, pone testualmente al di fuori di tale obbligo i «*rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale*» (punto n. 10).

6.4.2. Con nota istruttoria prot. Cdc n. 1242 del 13 febbraio 2026, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di fornire una simulazione dello schema di costruzione del *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato*, del personale dell'area della dirigenza, da effettuare applicando le norme vigenti e le previsioni dell'Ipotesi contrattuale per il triennio 2022-2024.

In riscontro, con nota prot. n. 4998 del 16 febbraio 2026, la Ragioneria Generale della Regione ha trasmesso il prospetto riprodotto, *infra*, nella tabella n. 13.

Riguardo a tale schema, premesso che il controllo esperito in questa sede, pur concernendo l'attendibilità delle quantificazioni degli incrementi previsti dall'Ipotesi contrattuale e il riscontro della sussistenza delle relative coperture, non si estende a tutti i profili inerenti alla corretta quantificazione del Fondo nonché al rispetto dei pertinenti limiti normativi di finanza pubblica, potendo eventuali approfondimenti in merito essere condotti, più propriamente, nell'ambito del giudizio di parifica, si formulano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, il valore iniziale di riferimento risulta incrementato da euro 25.731.932,32 a euro 29.572.932,32 per effetto dell'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 55, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028), dell'art. 3, della legge regionale n. 13 del 2022 e della conseguente eliminazione del taglio di euro 3.841.000,00 previsto, a decorrere dall'esercizio 2022, dal relativo comma 3⁶⁴.

Sul punto, pare opportuno segnalare, incidentalmente, come tale intervento abrogativo presenti alcuni elementi di ambiguità e di potenziale problematicità laddove, sul piano dell'individuazione delle conseguenze finanziarie e dei correlati mezzi di copertura, non ascrive alcun effetto alla soppressione della decurtazione in parola⁶⁵.

⁶⁴ Il citato comma 3 disponeva, in particolare, quanto segue: «[A] decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e dalla Delib.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'«Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo» sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021 come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale».

⁶⁵ Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo (art. 60) non contempla, infatti, alcun aggravio di spesa connesso alla citata abrogazione. Inoltre, con tecnica poco lineare, gli stanziamenti concernenti il capitolo 212019, sono stati quantificati, nello schema di bilancio a legislazione vigente per il 2026-2028, in euro 29.572.932,32 per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, incorporando così direttamente (e in via anticipata) quell'incremento di euro 3.841.000,00 disposto, solo successivamente, dalla legge regionale di stabilità n. 1 del 2026. Conseguentemente, detto incremento, pur essendo effetto della richiamata legge regionale di stabilità, non trova evidenza nella Nota di variazione approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 21 dicembre 2025.

Dai lavori preparatori (cfr. parere dell'Organo di revisione allegato al ddl n. 1029/A del 06 novembre 2025 esitato per l'Aula dalla Commissione Bilancio in data 4 dic 2025 nella Seduta n. 196 0200, pagg. 79 -81), si

La questione, tuttavia, non afferendo direttamente a costi indotti dalle previsioni contrattuali, bensì all'applicazione di una norma di legge regionale recante la rimozione di un precedente vincolo legale di finanza pubblica, può essere qui solo accennata, demandando ogni ulteriore sviluppo e trattazione ai controlli da svolgere nell'ambito del referto sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri e/o in sede di parifica.

In secondo luogo, come già anticipato, si rileva che, a copertura dei costi relativi al Fondo in esame (così come quantificato dall'Amministrazione), risultano allocate, sul capitolo 212019 e 212017, per gli esercizi di cui al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, sufficienti disponibilità (utilizzabili, rispettivamente, in via diretta ovvero attraverso apposite variazioni di bilancio).

Per quanto attiene, infine, alla formulazione dell'articolato contrattuale, si segnala che, in sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti circa le ragioni per le quali, nell'ultimo comma dell'art. 72 dell'Ipotesi di contratto, fosse stato eliminato il riferimento all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017 (c.d. "tetto Madia"). Con nota prot. n. 135 del 17 febbraio 2026 (acquisita con prot. Cdc n. 1377 del 18 febbraio 2026), l'A.Ra.N. Sicilia ha precisato che *«[...] nonostante il mancato riferimento all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017, in ogni caso, il trattamento economico accessorio complessivo dei dipendenti è soggetto ai limiti di carattere finanziario previsti dalla legge, come precisato dalla Corte dei conti nel rapporto allegato alla Deliberazione n.10/2026/CCR del 3 febbraio 2026 di certificazione positiva del CCRL del comparto non dirigenziale per lo stesso triennio 2022/2024. Tuttavia l'Agenzia, per eliminare ogni ambiguità, si impegna, previo accordo con le organizzazioni sindacali, a far inserire in sede di sottoscrizione definitiva un comma aggiuntivo all'art. 72, dal contenuto corrispondente a quello del comma 5 dell'art.100 del CCRL del comparto non dirigenziale 2022/2024»*.

evinces che la dimensione finanziaria dello stanziamento del capitolo 212019 per il triennio 2026-2026, è stata elaborata come segue:

«Capitolo 212019 – esercizio 2026 Previsione 2025	€ 25.731.932,32
Incremento per la progressiva applicazione dell'art. 14 del d.l. 25/2025	€ 0,00
Ripristino decurtazione articolo 3 della l.r. 13/2022	
(di cui si prevede l'abrogazione nel DDL stabilità 2026-2028)	€ 3.841.000,00
Totale previsione pura	€ 29.572.932,32
Variazioni disposte con il DDG 409/2025	€ 632.740,25
Previsione completa	€ 30.205.672,57».

Pare opportuno rammentare l'importanza che riveste l'elaborazione degli stanziamenti a legislazione vigente ai fini della copertura atteso quanto stabilito dal paragrafo 7 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 secondo cui «La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente».

Si rappresenta, inoltre, anche al fine di consentire la valutazione dell'opportunità di eventuali modifiche o riformulazioni, come l'art. 72, comma 1, dell'Ipotesi contrattuale in disamina, nel rimandare all'importo «di cui all'art. 72, comma 1 del CCRL 2019/2021» al fine di individuare l'ammontare di base del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato dei dirigenti su cui operare gli incrementi stabili, potrebbe destare qualche incertezza sulla circostanza che, in esso, debba essere ricompreso l'incremento previsto dall'art. 73 c. 1 - primo punto del CCRL 2019/2021 (€ 333,32 x 1239 unità) dal momento che, pur potendo ciò ritenersi in qualche modo implicito nella logica incrementativa che caratterizza le tornate contrattuali, viene menzionato, per l'appunto, solamente l'importo «di cui all'art. 72, comma 1 del CCRL 2019/2021».

7. Valutazioni circa la compatibilità economica.

Le valutazioni sulla compatibilità economica prendono in esame gli obiettivi di finanza pubblica declinati nei documenti di programmazione economico-finanziaria, in riferimento alle politiche pubbliche in materia di spesa del personale, nella considerazione che gli incrementi retributivi costituiscono costi incompressibili determinanti rigidità sul versante dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Come rilevato già dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, infatti, nella certificazione dei contratti collettivi del comparto regionale non si potrebbe dare applicazione ai medesimi parametri che, secondo consolidate pronunce della Corte dei conti in sede di contrattazione nazionale, sono alla base della verifica della rispondenza tra la dinamica delle retribuzioni del personale pubblico e le grandezze macroeconomiche di riferimento nei documenti (statali) di programmazione economico-finanziaria e negli accordi sulla politica dei redditi, giacché nella fattispecie è più adeguato il riferimento agli strumenti di programmazione economico-finanziaria adottati dalla Regione Siciliana (deliberazione n. 3/2006/SSRR/CONTR).

Nel caso in esame, gli indirizzi dell'organo politico (*supra*, § 3.) hanno seguito le medesime dinamiche delle politiche pubbliche delineate in ambito nazionale in materia di rinnovi contrattuali nell'ambito dell'impiego pubblico, le quali sono state coerentemente recepite nei documenti di programmazione e bilancio della Regione Siciliana (*supra*, §§ 4., 5. e 6.).

8. *Gli aspetti normativi.*

L'Ipotesi di accordo in esame è composta da 80 articoli divisi in sei titoli ed è strutturata come segue:

Titolo I: disposizioni generali;

Titolo II: relazioni sindacali;

Titolo III: rapporto di lavoro;

Titolo IV: trattamento economico;

Titolo V: istituti normo-economici;

Titolo VI: disposizioni finali.

In via preliminare, si rileva la sostanziale conformità dell'Ipotesi in esame all'atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 177 del 10 giugno 2025.

In secondo luogo, si rileva che molte delle modifiche contenute nell'Ipotesi si pongono in linea con quelle già apportate al CCRL 2022-2024 del comparto non dirigenziale, con sostanziale allineamento della disciplina degli istituti giuridici comuni alle due categorie di lavoratori.

Venendo all'esame dell'articolato, si rileva che molte delle disposizioni inserite nell'Ipotesi di contratto riproducono fedelmente quelle inserite nel CCRL 2019-2021, mentre alcune presentano le modifiche e/o le integrazioni che vengono qui di seguito esposte.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il titolo è composto dagli articoli 1 e 2, che disciplinano rispettivamente il campo di applicazione e la durata, i tempi e le procedure di applicazione del contratto. Dette disposizioni non hanno subito modifiche, eccezion fatta per il riferimento temporale, che è costituito dal periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Il titolo si compone di due Capi, rispettivamente rubricati *"Sistema delle relazioni sindacali"* (Capo I) e *"Diritti sindacali"* (Capo II). Le modifiche apportate rispetto al precedente CCRL concernono unicamente il Capo I.

L'**art. 3, comma 3**, rubricato *"Obiettivi e strumenti"* è stato modificato mediante l'espunzione dei modelli relazionali consistenti nella *"contrattazione collettiva a livello regionale che si svolge tra ARAN Sicilia e OOSS rappresentative, secondo le modalità previste dall'art. 27 della legge regionale n. 10/2000"* e *"l'interpretazione autentica dei contratti collettivi"*.

È stato inserito un nuovo **comma 4**, con cui è stato istituito presso l'A.Ra.N. Sicilia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica. In proposito si rileva che nella relazione di accompagnamento non si fa menzione della modifica apportata al comma 3, mentre si dà atto espressamente dell'introduzione del nuovo comma 4.

L'**art. 4, comma 5**, dell'Ipotesi di accordo è stato modificato rispetto alla corrispondente previsione contenuta nel CCRL 2019-2021, ampliando le materie che sono oggetto di sola informazione ai soggetti sindacali ed includendovi quelle di cui all'**art. 5** del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'**art. 5, comma 2**, ha modificato il termine durante il quale si svolgono gli incontri tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, che è stato esteso da quindici a trenta giorni. Al **comma 3, lett. a)**, con riferimento alla graduazione delle posizioni dirigenziali, sono state aggiunte le parole "*parametri oggettivi*", mentre nella precedente versione la lett. a) menzionava unicamente "*i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità*". Inoltre, dal **comma 3** è stata espunta la **lett. g)**, concernente i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo attivabili. Ciò in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, "*i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, in precedenza oggetto di confronto sindacale, sono stati inseriti tra le materie oggetto di contrattazione integrativa*".

Con riferimento all'**art. 6**, sono state apportate delle modifiche sia al comma 2, sia al comma 3. Più precisamente, con riferimento al **comma 2**, sono state ampliate le competenze relative all'Organismo paritetico per l'innovazione, includendovi anche la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, allo stress lavoro-correlato, ai fenomeni di burn-out, ai cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA). Inoltre, l'Organismo è stato individuato come la sede in cui esaminare l'implementazione di programmi di *mentorship* tra dirigenti esperti e neoassunti focalizzati sull'adozione dell'IA e delle tecnologie digitali, al fine di favorire sia la diffusione delle competenze digitali sia l'adozione consapevole delle nuove tecnologie all'interno della PA (per migliorare le competenze manageriali e strategiche). Di tali modifiche si dà atto nella relazione di accompagnamento, che invece non menziona l'espunzione dal **comma 3** della precedente **lett. f)**, concernente la funzione di monitoraggio dell'attuazione dei piani di

azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi.

L'art. 8 è stato modificato mediante introduzione di una nuova **lett. d)**, in modo tale da ricomprendere nelle materie oggetto di contrattazione regionale integrativa anche *“i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità”*.

L'art. 9, **comma 4, prima parte**, concernente la contrattazione decentrata integrativa presso strutture regionali di livello dirigenziale generale, è stato modificato mediante l'aggiunta di due nuove **lett. c) e d)**, per cui, rispetto alla precedente versione, rientrano oggi nella contrattazione decentrata integrativa anche *“i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile”* (lett. c) e *“ogni altra materia demandata dal presente CCRL alla contrattazione decentrata integrativa”* (lett. d). Al **comma 4, seconda parte**, concernente la contrattazione decentrata integrativa presso gli Enti di cui all'art. 1 della l.reg. n. 10 del 2000, sono state inserite le nuove **lett. g) ed h)**, per cui, rispetto alla precedente versione, rientrano oggi nella contrattazione decentrata integrativa anche *“i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile”* (lett. g) e *“criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità”* (lett. h).

TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO

Nel titolo III risultano apportate modifiche alle norme ricomprese nel Capo I (Costituzione del rapporto di lavoro), nel Capo III (Incarichi dirigenziali e valutazioni) e nel Capo V (Disposizioni sul lavoro agile).

L'art. 18, **comma 6**, relativo all'attività di affiancamento, è stato modificato con l'aggiunta dell'inciso *“e non può relazionarsi con più di un dirigente per volta”*. Nella precedente versione non era prevista per il mentore questa limitazione.

L'art. 21, rubricato *“Linee guida generali in materia di formazione”* ha subito numerose modifiche e integrazioni. Al **comma 1**, con riferimento alla formazione, è stato inserito l'inciso *“Essa è direttamente correlata e incide profondamente sul ruolo che il dirigente è chiamato a svolgere nella realizzazione degli obiettivi anzidetti”*. È stato inserito un **nuovo comma 3** che prevede che *“Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti*

norme di legge in materia". Al **comma 4** è stato eliminato il riferimento ai moduli formativi obbligatori per il contrasto alla violenza di genere, che però è confluito nel nuovo comma 6. I **commi 5, 6, 7, 8 e 9** sono tutti di nuova introduzione. Rispetto al passato è stata riconosciuta l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati e che garantiscano alta qualificazione; è stata rimarcata l'importanza degli interventi formativi sui temi dell'etica pubblica e relativi alla transizione digitale; si è stabilito che l'Amministrazione definisce annualmente la quota di risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia e garantisce al dirigente un numero minimo di ore di formazione annue, da effettuarsi anche mediante rafforzamento dello strumento della formazione a distanza. Tutte le modifiche si pongono in linea con le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo, che tenuto conto anche della normativa nazionale, ha sollecitato l'adozione di strumenti contrattuali a sostegno della formazione, ribadendo che devono essere considerati a tutti gli effetti come attività lavorativa. L'atto di indirizzo è rimasto inattuato nella parte in cui richiedeva di valutare la previsione di forme di verifica dell'avvenuto apprendimento dei contenuti oggetto di formazione. Come suggerito dall'atto di indirizzo, è stato introdotto un ammontare minimo obbligatorio di ore di formazione, da espletarsi anche mediante FAD. In conformità all'atto di indirizzo è stato previsto un obbligo di aggiornamento biennale su tematiche di innovazione organizzativa, leadership e gestione del cambiamento.

Con riferimento agli istituti disciplinati dall'**art. 25** (rubricato "*Ferie e riposi solidali*") l'atto di indirizzo richiedeva di riconoscere l'importanza di strumenti che favoriscono la solidarietà tra dipendenti e rispondano a situazioni di particolare necessità, prevedendo la possibilità di cedere i riposi e le ferie solidali. Tuttavia, questi strumenti erano già tutti previsti nella precedente formulazione dell'art. 25 del previgente CCRL 2019-2021, per cui la norma non ha subito modifica alcuna.

L'**art. 26, comma 5**, in materie di assenze retribuite, è stato modificato mediante l'aggiunta dell'inciso "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*" e con l'aggiunta dell'inciso "*nonché i permessi previsti dall'art. 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106*". Rispetto alla precedente versione si è inteso precisare che l'elenco delle assenze retribuite ha una valenza meramente esemplificativa e che allo stesso elenco devono ritenersi aggiunti i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. L'atto di indirizzo non aveva dato specifiche indicazioni in tal senso, ma, come si

evinces dalla relazione di accompagnamento, la modifica si pone in linea con quella parallelamente effettuata nel CCRL comparto non dirigenziale. È stato, altresì, modificato il **comma 6** con l'aggiunta dell'inciso *"ivi inclusi quelli conseguenti alla chiusura degli uffici pubblici disposta dall'Autorità Prefettizia ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 per comprovate cause di grave necessità"*. Rispetto alla precedente versione si è precisato che nel periodo di assenza giustificata, che dà diritto alla percezione dell'intera retribuzione, rientra anche la chiusura degli uffici pubblici per ragioni di pubblica sicurezza.

L'art. **32, comma 1** è stato modificato mediante l'aggiunta dell'inciso *"o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento"* in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del CCRL Funzioni centrali 2022-2024. Nella precedente versione del CCRL 2019-2021 l'accesso ambulatoriale e la convalescenza post-intervento non erano esclusi dal computo delle assenze per malattia. Nella relazione di accompagnamento si dà atto della modifica, precisando che la stessa è finalizzata a conformare il trattamento giuridico-economico di tali tipologie di assenze a quello previsto per i dipendenti del comparto non dirigenziale. Nella relazione tecnico-finanziaria si dà atto che la modifica dell'art. 32, comma 1, è di modestissimo impatto finanziario, anche alla luce della consistenza numerica della platea dei dirigenti in servizio che si riducono ulteriormente rispetto al CCRL precedente (1239 al 31/12/2018 e 860 al 31/12/2021).

L'art. **41, comma 2**, è stato modificato mediante l'aggiunta dell'inciso *"a seguito di procedure trasparenti"*. Il **comma 6** è stato modificato con l'aggiunta della seguente previsione *"la durata dell'incarico può essere inferiore a quella minima prevista dalla legge se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato"*. Nella relazione di accompagnamento si dà atto della modifica e si precisa che la stessa è coerente con il disposto di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il **comma 6 dell'art. 55** rubricato *"Linee generali per il lavoro agile"* è stato integrato con l'indicazione dei casi in cui è ammessa l'estensione delle giornate di lavoro agile, in conformità a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali 2022-2024 – art. 13, comma 3. Correlativamente, tra le materie oggetto di confronto (art. 5, comma 3), è stata inserita una nuova lett. h) relativa ai *"criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile"* (analogamente a quanto previsto nel CCNL sopra indicato dall'art. 5, comma 3 – lett. g).

Con riferimento all'art. **59, comma 1**, si segnala la presenza di un refuso consistente nella mancata indicazione dell'articolo del CCRL in cui sono state stabilite specifiche

fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti tra quelle inserite nel Capo VII del Titolo III.

TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO

Nell'**art. 69** non risultano modifiche relative agli istituti giuridici disciplinati dalla norma, ma risultano modifiche relative al *quantum* degli importi dovuti ai dirigenti, a seconda che gli stessi siano dirigenti di I fascia o dirigenti di II e III fascia. Più precisamente, al **comma 1** sono stati disciplinati gli incrementi allo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, come segue: per i dirigenti di I fascia gli incrementi mensili lordi sono stati stabiliti nella misura di € 30,04 dal 1° gennaio 2022, di € 143,86 dal 1° gennaio 2023 e di € 491,94 dal 1° gennaio 2025; per i dirigenti di II e III fascia gli incrementi mensili lordi sono stati stabiliti nella misura di € 22,84 dal 1° gennaio 2022, di € 109,39 dal 1° gennaio 2023 e di € 374,06 dal 1° gennaio 2024.

L'**art. 71, comma 3**, rubricato "*Effetti dei nuovi trattamenti economici*" è stato modificato mediante l'eliminazione dell'inciso "*di parte economica, alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo*".

L'**art. 72**, nella sua versione attuale, si compone di otto commi e non più nove, in quanto il vecchio comma 1 è stato eliminato. Nella precedente versione il comma 1 prevedeva che, "*a decorrere dalla sottoscrizione del CCRL, confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato, le risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 68 C.C.R.L. 2016/2018, nell'importo previsto, per la predetta annualità, dalle vigenti disposizioni regionali*". Il **comma 7** (corrispondente al precedente comma 8) risulta modificato nella parte in cui ha espunto il riferimento, in sede di prima applicazione, alle risorse di cui al comma 2, lettera a) non utilizzate e nella parte in cui prevede attualmente che eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili, "*fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma 2, del presente CCRL, incrementano il Fondo dell'anno successivo*". Va, inoltre, evidenziata l'espunzione dal **comma 8** (corrispondente al precedente comma 9) dell'espresso riferimento all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017. Come più sopra indicato (*supra*, § 6.4.2.), in sede istruttoria è stato chiesto di esplicitare le ragioni di detta modifica e l'A.Ra.N. Sicilia ha chiarito che, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il trattamento economico complessivo dei dipendenti è soggetto ai limiti di carattere finanziario previsti dalla legge e che tuttavia l'Agenzia, per eliminare

ogni ambiguità, si impegna, previo accordo con le organizzazioni sindacali, a far inserire in sede di contrattazione definitiva un comma aggiuntivo all'art. 72 dello stesso tenore di quello inserito al comma 5 dell'art. 100 del CCRL del comparto non dirigenziale 2022-2024.

TITOLO V - ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

L'art. 77, rubricato "*Welfare integrativo*", è stato modificato al **comma 1** mediante l'inserimento di un inciso con il quale si precisa che la disciplina avviene "*in sede di contrattazione integrativa regionale per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000*"; inoltre dal **comma 1** è stata espunta la **lett. f)** relativa a "*altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*". È stato infine aggiunto il **comma 3**, secondo cui "*l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. c) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico dell'Amministrazione, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2*". L'atto di indirizzo, premessa la devoluzione e l'implementazione degli istituti di welfare alla contrattazione integrativa, ha invitato a valutare la possibilità di prevedere un sistema di welfare personalizzato, ispirato ai pacchetti flessibili di benefit, ed a valutare la previsione di sinergie tra amministrazioni diverse, anche tramite forme di convenzionamento tra le medesime, per l'individuazione di soluzioni di *welfare* condivise.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 80 ha mantenuto fermo il rinvio ai precedenti contratti collettivi regionali in relazione a quanto non espressamente disciplinato dall'Ipotesi di CCRL in esame. Detti contratti trovano applicazione in quanto compatibili.

9. Conclusioni.

Dal complesso delle acquisizioni documentali e dalle verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria, come rappresentate nei precedenti paragrafi dal presente *Rapporto*, si desume che sono stati determinati in maniera sostanzialmente attendibile e che appaiono compatibili con gli strumenti di programmazione e di bilancio, sotto il profilo finanziario ed economico, gli oneri per gli emolumenti arretrati maturati nel periodo 2022-2025 e quelli a regime da corrispondere, dall'esercizio 2026, a titolo di incrementi per le parti della retribuzione costituenti il trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, della Regione Siciliana.

Occorre richiamare l'attenzione sul regime vincolistico posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (c.d. "*tetto Madia*") avente natura inderogabile, il quale riverbera effetti sugli istituti negoziali concernenti la costituzione e quantificazione del *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato* (*supra*, § 6.4. e ss.). Fatti salvi gli incrementi derivanti dalle risorse indicate negli artt. 72, comma 1, lett. *a*, e 73 dell'Ipotesi di CCRL, le ulteriori disponibilità finanziarie destinate alla *parte stabile* del *Fondo*, elencate dall'art. 72, comma 1, lett. *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'Ipotesi di CCRL non potranno che essere intese quali meramente *virtuali*, sintanto che sussisteranno disposizioni per il contenimento del trattamento accessorio.

In conclusione, la Sezione ritiene di pronunciare la certificazione positiva dell'Ipotesi di CCRL.

APPENDICE

TABELLE

TABELLA N. 1 – FABBISOGNO RINNOVI TRIENNIO 2022-2024 (L.R. 28/2024 – ART. 29 E TAB. B – CAP. 212017/2024)

COMPARTO DI RIFERIMENTO	IMPORTI	
COMPARTO NON DIRIGENZIALE	41.852.110,46	
DIRIGENZA	8.479.904,55	
A) TOTALE TRIENNIO 2022-2024	50.332.015,01	
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE E ACCONTI DA DETRARRE (CAP. 215798-2023)	IMPORTI	di cui dirigenza
IVC ANNO 2022 – ART. 26 COMMI 41, 42 E 43 L.R. 2/2023	1.073.081,00	172.487,46
IVC ANNO 2023 – ART. 26 COMMI 41, 42 E 43 L.R. 2/2023	1.611.099,00	247.431,41
IVC ANNO 2024 – ART. 26 COMMI 41, 42 E 43 L.R. 2/2023	1.611.099,00	247.431,41
EMOLUMENTO UNA TANTUM PREVISTO PER IL SOLO 2023 DALL'ARTICOLO 1 COMMA 330 DELLA LEGGE 197/2022 A LIVELLO STATALE E DAI COMMI 44-46 DELL'ART. 26 DELLA L.R. 2/2023 (CAP. 215799 – 2023)	4.594.457,00	706.588,02
INCREMENTO IVC PER 6,7 PER IL SOLO 2024, ANTICIPATO AL 2023 – ART. 22 COMMA 14 L.R. 25 DEL 2023 (CAPP. STIPENDI ED ONERI F.P. E CFRS – 2023)	10.589.104,59	1.513.749,33
B) TOTALE ANTICIPI GIÀ EROGATI (*)	19.478.840,59	2.887.687,63

TOTALE DA STANZIARE SUL FONDO PER IL TRIENNIO 2022-2024 (A-B)	30.853.174,42
--	----------------------

(*) Le cifre di euro 19.478.840,59 ed euro 2.887.687,63 indicano le coperture finanziarie per la IVC e gli altri emolumenti. Relativamente alla dirigenza, il totale effettivamente corrisposto è pari a euro 2.879.356,24 come risulta dagli allegati alla nota n. 8102 del 29 gennaio 2026 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. Cdc n. 1130 del 10.2.2026) e come chiarito con dal medesimo Dipartimento con nota n. 14625 del 18 febbraio 2026 (prot. Cdc. n. 1396 del 19.2.2026).

Fonte: Elaborazione Sezione Controllo su dati Relazione tecnico-finanziaria ARAN e nota n. 8102 del 29 gennaio 2026 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 2 – FABBISOGNO RINNOVI TRIENNIO 2022-2024 (L.R. 2/2025 – CAP. 212017 – TRIENNIO 2025/2027)

CAPITOLO 212017 (FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10)				
	2025	2026	2027	NOTE
RINNOVI 2019/2021	13.607.076,86	13.614.509,05	8.525.928,88	PARI ALLE SOMME RESIDUE DELL'ATTUAZIONE DEL CCRL PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE, RISPETTO AL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EURO 30.853.174,42 DI CUI EURO 28.624.120,33, PARI AL 3,78% DELLA MASSA SALARIALE 2018 STANZIATE PER IL 2025 E 2026 CON L.R. 1/2024 ED EURO 4.900.000,00 AUTORIZZATI DALL'ARTICOLO 8 COMMA 2 DELLA L.R. 1/2024, A DECORRERE DAL 2024
RINNOVI 2022/2024	37.830.826,00	37.830.826,00	37.830.826,00	COMPRESIVI DELLA SPESA DI EURO 1.611.099,00 ANNUI GIÀ AUTORIZZATA A REGIME A DECORRERE DAL 2023, A TITOLO DI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE, DAI COMMI 41-43 DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2023
	di cui personale comparto: 31.457.112,94	di cui personale comparto: 31.457.112,94	di cui personale comparto: 31.457.112,94	
	di cui personale dirigenza: 6.373.712,39	di cui personale dirigenza: 6.373.712,39	di cui personale dirigenza: 6.373.712,39	
TOTALE STANZIAMENTO	51.437.902,86	51.445.335,05	46.356.754,88	

Fonte: Elaborazione Sezione Controllo su dati L.r. n. 2/2025 – Nota integrativa – pag. 19 (G.U.R.S. n. 3 del 15.1.2025) e dati nota n. 8102 del 29 gennaio 2026 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 3 – FABBISOGNO RINNOVI TRIENNIO 2022-2024 (L.R. 2/2026 – CAP. 212017 – TRIENNIO 2026/2028)

CAPITOLO 201017 – DETTAGLIO PREVISIONE	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027	ESERCIZIO 2028
FABBISOGNO RINNOVI 2019/2021 (CFR PROT. 73044 DEL 2/10/2024 DIP. F.P.)	32.924.120,33	32.924.120,33	32.924.120,33
FABBISOGNO RINNOVI 2022/2022 (CFR PROT. 73044 DEL 2/10/2024 DIP. F.P.)	37.830.826,00	37.830.826,00	37.830.826,00
FABBISOGNO RINNOVI 2025/2027 (CFR PROT. 81040 DEL 18/11/2025 DIP. F.P.)	34.448.143,10	34.448.143,09	34.448.143,09
	105.203.089,43	105.203.089,42	105.203.089,42
UTILIZZO PER CCRL 2019/2021 COMPARTO NON DIRIGENZIALE EMENDAMENTO AL DDL BILANCIO 2025/2027 (CFR PROT. 92699 DEL 11/12/2024 DIP. F.P.)	- 19.309.611,28	- 24.398.191,45	- 24.398.191,45
PREVISIONE PURA CAPITOLO 212017	85.893.478,15	80.804.897,97	80.804.897,97
UTILIZZO PER CCRL 2019/2021 COMPARTO NON DIRIGENZIALE DECRETO N. 2114/2024	- 895.052,96		
UTILIZZO PER CCRL 2019/2021 COMPARTO NON DIRIGENZIALE DECRETO N. 2118/2024	- 3.931.375,21		
UTILIZZO PER CCRL 2019/2021 COMPARTO NON DIRIGENZIALE RETTIFICA DECRETO N. 2118/2024 CON DECRETO N. 121/2025	- 248.290,93		
UTILIZZO PER CCRL 2019/2021 (ART. 73) COMPARTO DIRIGENZIALE DECRETO N. 409/2025	- 580.696,08	- 580.696,08	
PREVISIONE COMPLETA CAPITOLO 212017	80.238.062,97	80.224.201,89	80.804.897,97
DI CUI:			
STANZIAMENTO RESIDUO PER CCRL 2019/2021	7.959.093,87	7.945.232,80	8.525.928,88
	37.830.826,00	37.830.826,00	37.830.826,00
STANZIAMENTO PER RINNOVI 2022/2024	<i>di cui personale comparto:</i> 31.457.112,94	<i>di cui personale comparto:</i> 31.457.112,94	<i>di cui personale comparto:</i> 31.457.112,94
	<i>di cui personale dirigenza:</i> 6.373.712,39	<i>di cui personale dirigenza:</i> 6.373.712,39	<i>di cui personale dirigenza:</i> 6.373.712,39
STANZIAMENTO PER RINNOVI 2025/2027	34.448.143,10	34.448.143,09	34.448.143,09
STANZIAMENTO COMPLESSIVO CAP. 212017	80.238.062,97	80.224.201,89	80.804.897,97

Fonte: Elaborazione Sezione Controllo su dati L.r. n. 2/2026 – Nota integrativa – pag. 100 (G.U.R.S. n. 2 del 9.1.2026) e dati nota n. 8102 del 29 gennaio 2026 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 4 – PROSPETTO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE – ALL. A/2 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE (ESTRATTO) – ESERCIZIO 2025 – CAP. 212017

212017	RISORSE VINC. AL 1/1/2025	ENTRATE VINCOLATE ACCERTATE ESERCIZIO 2025 (DATI PRESUNTI)	IMPEGNI 2025 (DATI PRESUNTI)	FPV AL 31/12/2025 (DATI PRESUNTI)	CANCELLAZIONE RS ATTIVI ENTRATE VINCOLATE E VINCOLI RIS. AMM. (+) E CANCELLAZIONE RS PASSIVI SPESE VINCOLATE (-) ANNO 2025 (GESTIONE DEI RESIDUI) (DATI PRESUNTI)	CANCELLAZIONE IMPEGNI IN FPV NEL 2024 DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO NON REIMPEGNATI NEL 2025 (+)	RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO PRESUNTO DI AMM. AL 31/12/2025	RISORSE VINC. PRESUNTE 31/12/2025 APPLICATE AL PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO PREV.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=(A)+(B)-(C)-(D)-(E)+(F)	(I)
	83.457.963,32	29.808.456,01	0,00	0,00	13.407.823,85	0,00	99.858.595,48	0,00

Fonte: Giunta regionale, del. n. 52 del 4 febbraio 2026 – Elaborazione Sezione di controllo

TABELLA N. 5 – CONSISTENZA DEL PERSONALE BENEFICIARIO DEL CCRL AL 31.12.2021 – AREA DIRIGENZA

FASCIA RETRIBUTIVA	DIPENDENTI REGIONE SICILIANA - DATI CONTO ANNUALE MEF - NOTA F.P. PROT. N. 85031 DEL 3.12.2025			DIPENDENTI ENTI REGIONALI - RICOGNIZIONE NOTA PROT. 774 DEL 01.12.2025 -			TOTALE DIPENDENTI REGIONE + ENTI
	TEMPO INDET.TO	TEMPO DETERM.TO	TOT. REGIONE	TEMPO INDET.TO	TEMPO DETERM.TO	TOTALE ENTI	
D.G./F1	29		29	3	0	3	32
F2/F3	807	24	831	51	0	51	882
TOTALE	836	24	860	54	0	54	914

Fonte: Relazione tecnico-finanziaria ARAN allegata alla nota prot. n. 107 del 9 febbraio 2026 (Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 6 – CALCOLO COSTO MEDIO UNITARIO E DETERMINAZIONE MASSA SALARIALE 2021 – AREA DIRIGENZA

FASCIA	A MESI/12	CONTO ANNUALE 2021 TAB. 12+13	ARRETRATI	B CONTO ANNUALE 2021 TAB 12+13 AL NETTO DI ARRETRATI
DIRIGENTI GENERALI	29,42	5.131.224,00	11.269,00	5.119.955,00
F2/F3	834,46	68.752.156,00	4.280,00	68.747.876,00
TOTALI	863,88	73.883.380,00	15.549,00	73.867.831,00

COSTO MEDIO (TOTALE B/TOTALE A)	INCREM. MEDIO CCRL 2016/2018 (3,48%)	INCREM. MEDIO CCRL 2019/2021 (3,78%)	COSTO MEDIO UNITARIO
85.507,05	2.975,65	3.232,17	91.714,87

FASCIA	UNITÀ AL 31/12/2021
DIRIGENTI GENERALI	29
F2/F3	807
ESTERNI UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE	24
TOTALI	860

MASSA SALARIALE ONERI ESCLUSI - TOTALE UNITÀ X COSTO MEDIO UNITARIO (€ 91.714,87 * 860)	78.874.788,20
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018	118.740,20
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021	332.151,65
MASSA SALARIALE AL NETTO DI IVC	78.423.896,35
ONERI SOCIALI	25.181.913,12
IRAP	6.666.031,19
MASSA SALARIALE ONERI INCLUSI	110.271.840,66
RETRIBUZIONE UNITARIA MEDIA AL NETTO IVC E ONERI RIFLESSI (€ 78.423.896,35/860)	91.190,5771511628

Fonte: Elaborazione Sezione Controllo su dati nota n. 85031 del 3 dicembre 2025
del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 7 – CALCOLO ONERI FINANZIARI TRIENNIO 2022-2024 E INCREMENTO MEDIO TABELLARE PRO-CAPITE PER RINNOVO CCRL – AREA DIRIGENZA

RINNOVO CCRL AREA DELLA DIRIGENZA REGIONE + ENTI DI CUI ALLA L.R. 10/2000 - TRIENNIO 2022-2024									
NUMERO DIPENDENTI	RETRIB. MEDIA (NOTA DIP. FP N. 85031 DEL 03.12.2025)	MASSA SALARIALE AL NETTO ONERI	2022	2023	2024		2022	2023	2024
PERCENTUALE DI INCREMENTO NEL TRIENNIO			0,33%	1,58%	5,78%	INCREMENTO MEDIO PRO- CAPITE			
860	91.190,5771511628	78.423.896,35	258.798,86	1.239.097,56	4.532.901,21		€ 23,14	€ 110,83	€ 405,44
54		4.924.291,17	15.250,16 (recte: 16.250,16)	77.803,80	284.624,03				
QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CCRL SOLO REGIONE SICILIANA 2022-2024									
ONERI PER INCREMENTO ECONOMICO ANNO 2022					€ 258.798,86	€ 23,14			
ONERI PER INCREMENTO ECONOMICO ANNO 2023					€ 1.329.097,56 (recte: 1.239.097,56)	€ 110,83			
ONERI PER INCREMENTO ECONOMICO ANNO 2024					€ 4.241.656,94	€ 379,39	€ 405,44		
ONERI PER INCREM. FONDO ACCESSORIO E ISTITUTI NORMO-ECONOMICI					€ 291.239,00	€ 26,05			
ONERI RIFLESSI (PREVID. - ASSIST.LI E IRAP) (40,61 %)					€ 2.449.104,78				
TOTALE ONERI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2022-2024					€ 8.479.897,14				

Fonte: Relazione tecnico-finanziaria ARAN allegata alla nota prot. n. 107 del 9 febbraio 2026 (Cdc n. 1130 del 10.2.2026) – Elaborazione Sezione di controllo

TABELLA N. 8 – BENEFICIO MEDIO CONTRATTUALE E DISTRIBUZIONE TRA LA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA – VALORI IN EURO – AREA DIRIGENZA

	€ MESE PER 13 MENSILITÀ	% SU RETRIBUZIONE COMPLESSIVA
INCREMENTO MEDIO A REGIME	405,44	5,78%
RETRIBUZIONE TABELLARE	379,39	5,40%
RETRIBUZIONE ACCESSORIA	25,64	0,37%
ALTRI ISTITUTI NORMO-ECONOMICI	0,41	0,01%

Fonte: Relazione tecnico-finanziaria ARAN allegata alla nota prot. n. 107 del 9 febbraio 2026 (Cdc n. 1130 del 10.2.2026) –

TABELLA N. 9- INCREMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE (VALORI ANNUI PER 13 MENSILITÀ) – AREA DIRIGENZA

FASCE RETRIBUTIVE	STIPENDIO TABELLARE ANNUO AL 31.12.2021	INCREM. MENSILE CCRL AL 1.1.2022	INCREMENTI ANNUI (13 MENS.)	STIPENDIO TABELLARE ANNUO AL 1.1.2022	INCREM. MENSILE CCRL AL 1.1.2023	INCREMENTI ANNUI (13 MENS.)	STIPENDIO TABELLARE ANNUO AL 1.1.2023	INCREM. MENSILE CCRL AL 1.1.2024	INCREMENTI ANNUI (13 MENS.)	STIPENDIO TABELLARE ANNUO AL 1.1.2024
F2 – F3	48.596,51	22,84	296,92	48.893,43	109,39	1.422,07	50.018,58	374,06	4.862,78	53.459,29
F1	63.911,27	30,04	390,52	64.301,79	143,86	1.870,18	65.781,45	491,94	6.395,22	70.306,49

Fonte: Relazione tecnico-finanziaria ARAN allegata alla nota prot. n. 107 del 9 febbraio 2026 (Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 10 - TAVOLE DI RIEPILOGO COSTI PERIODO 2022-2025 PER IL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA - AREA DIRIGENZA (CAPITOLO 212017)

		N.	COSTI INCREMENTI (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	I.V.C. EROGATA (E)	TOTALE COSTI NETTI (F=D-E)
COSTI ANNO 2022	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	834	250.720,08	80.506,22	21.311,21	352.537,51	161.504,13	202.305,86
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (F3) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	8.016,84	2.574,21	681,43	11.272,48		
	TOTALE	861	258.736,92	83.080,43	21.992,64	363.809,99		

		N.	COSTI INCREMENTI (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	I.V.C. EROGATA (E)	TOTALE COSTI NETTI (F=D-E)
COSTI ANNO 2023	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	763	1.099.827,04	353.154,46	93.485,30	1.546.466,80	963.626,50	636.828,76
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (F3) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	38.395,89	12.328,92	3.263,65	53.988,46		
	TOTALE	790	1.138.222,93	365.483,38	96.748,95	1.600.455,26		

		N.	COSTI INCREMENTI (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	I.V.C. EROGATA (E)	TOTALE COSTI NETTI (F=D-E)
COSTI ANNO 2024	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	695	3.430.202,62	1.101.438,06	291.567,22	4.823.207,90	1.754.225,61	3.308.296,71
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (F3) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	131.295,06	42.158,84	11.160,08	184.613,98		
	DIR. QUIESCENZA T.D. CAPO GABINETTO (F3)	3	14.588,34	4.684,32	1.240,01	20.512,67		
	DIR. T.D. ART. 19 CO. 6 D.LGS. 165/2001 (F3)	5	24.313,90	7.807,19	2.066,68	34.187,77		
	TOTALE	730	3.600.399,92	1.156.088,41	306.033,99	5.062.522,32		

		N.	COSTI INCREMENTI (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	I.V.C. EROGATA (E)	TOTALE COSTI NETTI (F=D-E)
COSTI ANNO 2025	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	613	3.032.987,10	973.892,16	257.803,90	4.264.683,16	1.681.988,37	2.972.435,42
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (F3) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	131.295,06	89.002,00	23.560,17	389.740,63		
	DIR. QUIESCENZA T.D. CAPO GABINETTO (F3)	8	38.902,24					
	DIR. T.D. ART. 19 CO. 6 D.LGS. 165/2001 (F3)	16	77.804,48					
	T.D. UFFICIO GABINETTO - ART. 124 L.R. 3/24 C.1 (F3)	6	29.176,68					
	TOTALE	670	3.310.165,56	1.062.894,16	281.364,07	4.654.423,79		

TOTALE COSTI ARRETRATI TRIENNIO 2022-2024	7.026.787,57
TOTALE COSTI ARRETRATI TRIENNIO 2022-2024 (NETTO IVC)	4.147.431,33
TOTALE COSTI ARRETRATI TRIENNIO 2022-2025	11.681.211,36
TOTALE COSTI ARRETRATI TRIENNIO 2022-2025 (NETTO IVC)	7.119.866,75

Fonte: Elaborazione Sezione di controllo su dati in nota n. 8102 del 29 gennaio 2026
del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 11 – TAVOLE DI RIEPILOGO COSTI PERIODO 2026 – 2028 PER IL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA – AREA DIRIGENZA (CAPITOLI 212017 E 212045)

		N.	COSTI INCREM. (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	TRATT. ACCESS. NETTO (E)	ONERI SOCIALI TRATT. ACCESS. (F)	IRAP (G)	COSTO TOT. TRATT. ACCESS. (H=E+F+G)
COSTI ANNO 2026 (CAP. 212017)	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	558	2.765.534,20	888.013,03	235.070,41	3.888.617,64	286.644,20	92.044,98	24.365,69	403.065,87
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (D.G.) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	172.670,94	131.955,13	34.930,51	577.832,80				
	DIR. QUIESCENZA T.D. CAPO GABINETTO (F3)	6	29.176,68							
	DIR. T.D. ART. 19 CO. 6 D.LGS. 165/2001 (F3) (UNITA' MAX CONSENTITE)	37	179.922,86							
	T.D. UFFICIO GABINETTO - ART. 124 L.R. 3/24 C.1 (F3)	6	29.176,68							
	TOTALI	634	3.176.481,36	1.019.968,16	270.000,92	4.466.450,44				
	TOTALE GENERALE	634					4.466.450,44			
							4.869.516,31			

ANNO 2026 - INTEGRAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO (0,22% MONTE SALARI 2018) - ART. 73 IPOTESI CCRL 2022/2024 (CAPITOLO 212045)	INTEGRAZIONE NETTA	219.756,77	309.000
	ONERI SOCIALI	70.563,90	
	IRAP	18.679,33	

		N.	COSTI INCREM. (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	TRATT. ACCESS. NETTO (E)	ONERI SOCIALI TRATT. ACCESS. (F)	IRAP (G)	COSTO TOT. TRATT. ACCESS. (H=E+F+G)
COSTI ANNO 2027 (CAP. 212017)	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	478	2.376.511,80	763.097,94	202.003,50	3.341.613,24	286.644,20	92.044,98	24.365,69	403.065,87
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (D.G.) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	172.670,94	131.955,13	34.930,51	577.832,80				
	DIR. QUIESCENZA T.D. CAPO GABINETTO (F3)	6	29.176,68							
	DIR. T.D. ART. 19 CO. 6 D.LGS. 165/2001 (F3) (UNITA' MAX CONSENTITE)	37	179.922,86							
	T.D. UFFICIO GABINETTO - ART. 124 L.R. 3/24 C.1 (F3)	6	29.176,68							
	TOTALI	554	2.787.458,96	895.053,07	236.934,01	3.919.446,04				
	TOTALE GENERALE	554				3.919.446,04			403.065,87	
							4.322.511,91			

ANNO 2027 - INTEGRAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO (0,22% MONTE SALARI 2018) - ART. 73 IPOTESI CCRL 2022/2024 (CAPITOLO 212045)	INTEGRAZIONE NETTA	219.756,77	309.000
	ONERI SOCIALI	70.563,90	
	IRAP	18.679,33	

		N.	COSTI INCREM. (A)	ONERI RIFLESSI (B)	IRAP (C)	TOTALE COSTI (D=A+B+C)	TRATT. ACCESS. NETTO (E)	ONERI SOCIALI TRATT. ACCESS. (F)	IRAP (G)	COSTO TOT. TRATT. ACCESS. (H=E+F+G)
COSTI ANNO 2028 (CAP. 212017)	RUOLO UNICO DIRIGENZA E D.G. ESTERNI	411	2.050.705,54	658.481,55	174.309,97	2.883.497,06	286.644,20	92.044,98	24.365,69	403.065,87
	DIRIGENTI ESTERNI UFFIC. GAB. (D.G.) - ART. 2 D.P. 8/2000	27	172.670,94	131.955,13	34.930,51	577.832,80				
	DIR. QUIESCENZA T.D. CAPO GABINETTO (F3)	6	29.176,68							
	DIR. T.D. ART. 19 CO. 6 D.LGS. 165/2001 (F3) (UNITA' MAX CONSENTITE)	37	179.922,86							
	T.D. UFFICIO GABINETTO - ART. 124 L.R. 3/24 C.1 (F3)	6	29.176,68							
	TOTALI	487	2.461.652,70	790.436,68	209.240,48	3.461.329,86				
	TOTALE GENERALE	487					3.461.329,86			
							3.864.395,73			

ANNO 2028 - INTEGRAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO (0,22% MONTE SALARI 2018) - ART. 73 IPOTESI CCRL 2022/2024 (CAPITOLO 212045)	INTEGRAZIONE NETTA	219.756,77	309.000
	ONERI SOCIALI	70.563,90	
	IRAP	18.679,33	

Fonte: Elaborazione Sezione di controllo su dati in nota n. 8102 del 29 gennaio 2026
del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. Cdc n. 1130 del 10.2.2026)

TABELLA N. 12 – RIEPILOGO DISPONIBILITÀ RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2025 – CAPITOLO 212017

AVANZO PRESUNTO AL 31.12.2025 - ALLEGATO A/2 (GIUNTA REGIONALE, DEL. N. 52 DEL 4 FEBBRAIO 2026)	99.858.595,48
(DI CUI) ECONOMIE PRECEDENTI CCRL ANTE 2019	6.209.372,61
(DI CUI) ECONOMIE CCRL 2019/2021	38.771.952,97
DISPONIBILITÀ PER CCRL 2022/2024 COMPARTO E DIRIGENZA	54.877.269,90
COMPARTO - ONERI CONTRATTUALI CCRL 2022/2024 STIPULATO	
STIMA ONERI NETTI PERIODO 2022-2024	24.688.233,40
STIMA ONERI NETTI ANNO 2025	15.977.464,97
TOTALE	40.665.698,37
DIRIGENZA - ONERI CONTRATTUALI IPOTESI CCRL 2022/2024	
STIMA ONERI NETTI PERIODO 2022-2024	6.164.941,02
STIMA ONERI NETTI ANNO 2025	6.373.712,39
TOTALE	12.538.653,41
TOTALE STIMA ONERI CCRL 2022/2024 PERIODO 2022-2025 COMPARTO E DIRIGENZA	53.204.351,78

Fonte: Elaborazione della Sezione di controllo su dati in nota n. 4998 del 16 febbraio 2026 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione (Cdc prot. n. 1377 del 18 febbraio 2026)

TABELLA N. 13 – SIMULAZIONE COSTRUZIONE FONDO SECONDO IPOTESI DI CCRL 2022/2024 – CAPITOLO 212019

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, PARTE VARIABILE E DI RISULTATO ANNO 2026	
Valore di riferimento iniziale Fondo EX ART. 72 C.1 IPOTESI CCRL 2022/2024	29.572.932,32
Incremento ex art. 73 c. 1 - primo punto CCRL 2019/2021 (€ 333,32 x 1239 unità) in deroga al Tetto massimo (art. 11 D.L. 14/12/2018 n° 135)	412.983,48
Incremento ex art. 73 c. 1 - secondo punto CCRL 2019/2021 (0,22% monte salari 2018) in deroga al Tetto massimo (art. 11 D.L. 14/12/2018 n° 135)	219.756,77
VALORE DI COSTITUZIONE FONDO 2026	30.205.672,57
Incremento ex art. 73 c. 1 - primo punto CCRL 2022/2024 (€ 333,32 x 860 unità) (*) in deroga al Tetto massimo (art. 11 D.L. 14/12/2018 n° 135)	286.655,20
Incremento ex art. 73 c. 1 - secondo punto CCRL 2022/2024 (0,22% monte salari 2018) in deroga al Tetto massimo (art. 11 D.L. 14/12/2018 n° 135)	0,00
VALORE FONDO PRESUNTO 2026 – CAP. 212019 (incluso incremento ex art. 73 c. 1 Ipotesi CCRL 2022/2024) (*)	30.492.327,77

(*) copertura a valere su risorse rinnovo CCRL 2022/2024 Cap. 212017

N.B. la previsione dell'art. 73 c. 1 secondo punto dell'Ipotesi CCRL 2022/2024 era già stata introdotta dal vigente CCRL (0,22% monte salari 2018)

Fonte: nota n. 4998 del 16 febbraio 2026 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione (Cdc prot. n. 1377 del 18 febbraio 2026)